

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 luglio 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074912-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO n. 873 dell'1 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Family, con sede nel comune di Scicli, e nomina del commissario liquidatore pag. 4

DECRETO n. 1081 del 28 giugno 2023.

Modifica parziale del decreto n. 492 del 28 aprile 2022, concernente vendite promozionali e vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2022/2023 pag. 6

Assessorato della salute

DECRETO n. 649 del 26 giugno 2023.

Regolamentazione del sistema delle "Eccedenze" nell'ambito del Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (SUES) 118, in sostituzione delle disposizioni del D.D.G. n. 280 del 15 febbraio 2012 pag. 8

DECRETO n. 705 del 28 giugno 2023.

Corresponsione delle spettanze per la lavorazione del plasma siciliano e la distribuzione degli emoderivati nell'ambito della gestione del contratto con l'industria dell'emoderivazione, Raggruppamento Interregionale Plasma e Plasmaderivati (RIPP) pag. 18

DECRETO n. 711 del 28 giugno 2023.

Approvazione del Piano per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) della Regione siciliana 2022/2024 - Legge n. 234/2021, art. 1, commi 688, 689 pag. 23

DECRETO n. 661 del 29 giugno 2023.

Differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio in virtù della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 pag. 41

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO n. 142 dell'8 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo pag. 44

DECRETO n. 148 del 12 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini pag. 49

DECRETO n. 149 del 12 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini pag. 53

DECRETO n. 150 del 12 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini pag. 57

DECRETO n. 223 del 13 giugno 2023.

Modifica dell'Allegato 2 del decreto 20 novembre 1997, concernente istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari pag. 61

DECRETO n. 154 del 15 giugno 2023.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico

generale del comune di Milazzo - Sentenza TAR Sicilia - sezione di Catania n. 1910/2019 pag. 63

**Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo**

DECRETO n. 1121 del 13 giugno 2023.

Approvazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco, per l'anno 2021, ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Palermo pag. 68

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 24 maggio - 15 giugno 2023, n. 121. pag. 72

Presidenza:

Nomina del commissario straordinario presso il comune di Cinisi pag. 82

Avviso pubblico "Prelievi di depositi sovralluvionali da tratti di corsi d'acqua demaniale" pag. 82

Avviso pubblico "Prelievo di materiali vegetali invasivi nell'alveo dei corsi d'acqua demaniali" pag. 82

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale pag. 83

Aggiornamento della composizione del Comitato regionale faunistico venatorio - Triennio 2023/2026 .. pag. 84

Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia" - Approvazione degli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse - Mandatario Consorzio di bonifica 2 Palermo pag. 84

Approvazione della modifica della graduatoria definitiva del Bando di attuazione della misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Azione a) - PO FEAMP 2014/2020 (Anno 2023) pag. 84

Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia" - Approvazione degli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse - Mandatario Consorzio di bonifica 11 Messina pag. 84

Approvazione dell'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani (Anno 2023) - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014/2020 (Interventi a titolarità) pag. 84

Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia" - Modifica e sostituzione degli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse - Mandatario Consorzio di bonifica 2 Palermo pag. 84

Assessorato delle attività produttive:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Cine Sud, con sede nel comune di Modica. pag. 84

Ricostituzione del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 pag. 84

Assessorato dell'economia:

Riconoscimento del nuovo statuto del Consorzio Confidi Imprese per l'Italia società cooperativa per azioni, con sede in Catania pag. 85

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Approvazione di ulteriore elenco dei beneficiari del contributo per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - "Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020" - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 pag. 85

Assessorato della salute:

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura "Studio dentistico di Sandro Fulvio Scichilone & C. s.a.s." pag. 85

Revoca del decreto n. 1428 del 9 settembre 2014, relativo all'autorizzazione all'esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I livello concessa all'Ambulatorio di ostetricia e ginecologia Dr. Alaimo, sito nel comune di Palermo pag. 85

Rettifica del decreto n. 473 del 23 maggio 2023, relativo al rinnovo dell'accreditamento istituzionale del laboratorio di analisi Check-up Analisi Cliniche e R.I.A. di Cutino Doriana & C. s.n.c., con sede nel comune di Alcamo. pag. 85

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Brolo - proponente: Caruter s.r.l. pag. 85

Rinnovo della convenzione stipulata con la Direzione di ARPA Sicilia per l'effettuazione delle ispezioni ex art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 per gli stabilimenti di soglia inferiore pag. 85

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con condizioni, per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere necessarie alla connessione della rete elettrica e delle opere accessorie per l'esercizio dello stes-

so nel comune di Piazza Armerina - proponente Società REN 179 s.r.l. pag. 85

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con condizioni, per il progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agro-eco-fotovoltaico nel comune di Gela - proponente: società PV Freyr s.r.l. pag. 86

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con condizioni, per il progetto relativo ad un impianto eolico da realizzare nei comuni di Santa Caterina Villarmosa e Resuttano, inclusivo di opere di connessione di utenza - proponente: società Repower Renewable S.p.A. pag. 86

Provvedimento di valutazione preliminare per il progetto denominato "Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale. Volumi di compenso sistemi Garcia, Montescuro Ovest, Favara di Burgio", ricadente nei comuni di Erice e Paceco - presentato da: Siciliacque S.p.A. pag. 86

Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del "Progetto di modifica di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti esistente sito nel territorio comunale di Biancavilla" - proponente: Ecorecupero s.r.l. pag. 86

Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. n. 594/Gab del 16 dicembre 2015, relativo ad un impianto da fonte solare termica sito nel comune di Trapani - società proponente: Porthos PV s.r.l. pag. 87

Giudizio positivo di compatibilità ambientale, con condizioni, per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Ribera, presentato dalla società Pacifico Ambra s.r.l. pag. 87

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio nel comune di Belpasso - proponente: ditta Suncore 5 Amarantho 3 s.r.l. pag. 87

Mancata concessione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili nel comune di Naro - proponente: Soambiente s.r.l. pag. 87

Rettifica del decreto n. 76/Gab del 14 marzo 2023, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Santa Croce Camerina - proponente: Voltalia Italia s.r.l. pag. 87

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Mineo - proponente: società FAI Energy s.r.l. pag. 87

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stes-

so, nel comune di Vizzini e nel comune di Militello in Val di Catania - proponente: ditta ENEL Green Power Solar Energy s.r.l. pag. 88

Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del "Progetto di variante di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale" da realizzare nel comune di Aidone e delle relative opere di connessione ed infrastrutturazione da realizzare nei comuni di Aidone, Mineo, Ramacca, Raddusa ed Assoro - proponente: MF Energy s.r.l. pag. 88

Conclusione con giudizio positivo, con prescrizioni, del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di rinnovo con ampliamento di una cava di calcare nel comune di Solarino, proposto dalla ditta Europe New Entry s.r.l. pag. 88

Proroga dell'efficacia temporale del decreto n. 134/Gab del 18 aprile 2023, concernente conclusione con esito positivo, con prescrizioni, del procedimento di valutazione di impatto ambientale integrato con parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale per il progetto di rinnovo/seguitamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava da realizzare nei comuni di Palermo e Torretta, proposto dalla soc. Italcementi S.p.A. pag. 88

Esclusione, con condizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo ad un impianto mobile di Sediment Washing ubicato nell'area di cantiere del porto di Porto Empedocle - proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale pag. 88

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con condizioni, del progetto: "Sistemazione idrogeologica del torrente Salacio (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato" - comune di Vallenga Pratameno, presentato dal Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ... pag. 89

Conclusione, con parere favorevole, della procedura di valutazione di incidenza ambientale per il progetto: "Restauro e consolidamento delle Mura Elimo-Puniche di Erice Vetta", presentato dal comune di Erice pag. 89

PSC Sicilia 2014-2020 - Sezione speciale 2 - Aggiornamento del cronoprogramma dell'operazione "Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio incendi boschivi" - comune di Priolo Gargallo. pag. 89

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Integrazione al Calendario delle Borse e delle Fiere nazionali ed internazionali - POA 2023 pag. 89

Approvazione dell'Avviso denominato "Interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini geologici della Regione siciliana" pag. 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 5 luglio 2023, n. 6.

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO n. 873 dell'1 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Family, con sede nel comune di Scicli, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 26/06/1950 n.45;
- Vista** la Legge Regionale 10/04/1978 n.2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n.777/Area 1^/SG del 15 novembre 2022, con il quale l'On.le Edmondo TAMAJO è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
- Visto** il D.P.Reg.n.435 del 13/02/2023 "Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Carmelo FRITTITTA" con decorrenza dal 14/02/2023 per la durata di due anni;
- Visto** il D.P. Reg.n.9 del 05/04/2022 pubblicato sulla GURS n.25 Parte I del 01/06/2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attivazione del titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- Visto** il D.D.G. n.2398 del 19/12/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo al Dott. Antonino FURNO' a decorrere dal 16/06/2022;
- Visto** il Verbale di Revisione/Sez.Rilevazione redatto dall'Associazione di rappresentanza LEGACOOOP in data 11/06/2019 con il quale si propone lo scioglimento senza nomina di Liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del c.c. della Cooperativa FAMILY con sede Scicli (RG);
- Considerato** che dall'esame della documentazione si rileva che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del c.c. della Cooperativa FAMILY con sede Scicli (RG);
- Vista** la nota prot. n.42094 del 02/09/2022 con la quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n.7 del 21 Maggio 2019, è stata data comunicazione agli interessati dell'avvio del provvedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del c.c. avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
- Considerato** che la Cooperativa è aderente all'Associazione di rappresentanza LEGACOOOP;
- Vista** la nota prot. n. 56229 del 25/11/2022 con la quale l'Associazione ha segnalato una terna di professionisti idonei a svolgere l'incarico di Commissario Liquidatore;
- Considerato** che occorre procedere alla designazione di un Commissario Liquidatore;
- Visto** il promemoria prot. n.60112 del 19/12/2022 del Servizio Vigilanza e Servizio Ispettivo con il quale è stata richiesta all'On.le Avv. Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di Commissario Liquidatore della Cooperativa;
- Vista** la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il Dott. SCIORTINO Alessandro;
- Visto** l'elenco regionale dei Commissari Liquidatori di Società Cooperative e loro Consorzi operanti in Sicilia di cui D.A. n.3351 del 28/11/2008, pubblicato nella GURS n.59 del 24/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.A.2509 del 24/09/2009 pubblicato nella GURS n.47 del 09/10/2009;

D E C R E T A

- Art. 1** La Cooperativa **FAMILY** con sede **Scicli (RG)** Via Del Prete 20 **costituita il 08/06/2011 Cod. Fiscale/P.Iva 01481850889** è posta in **Liquidazione Coatta Amministrativa** ai sensi dell'**art. 2545 terdecies del c.c.**
- Art. 2** Il **Dott. SCIORTINO ALESSANDRO** nato a Palermo il 25/09/1967 e ivi residente in Via Emerico Amari 32 è nominato dalla data di notifica del presente decreto **Commissario Liquidatore** della Cooperativa **FAMILY** con sede **Scicli (RG)** con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione, secondo le specifiche disposizioni del codice civile, fino alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.
- Art. 3** Il compenso spettante al Commissario Liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l'applicazione dell'art.2 della L.400/1975, il compenso da erogarsi al Commissario Liquidatore sarà determinato ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Decreto dello Sviluppo Economico del 03/11/2016, compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del Bilancio della Regione Siciliana.
- Art. 4** Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della Cooperativa di cui all'art. 1.
- Art. 5** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi e per gli effetti dell'art.68 comma 4 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 integralmente nel sito della Regione Siciliana.

Palermo, 1 giugno 2023.

TAMAJO

(2023.24.1431)041

DECRETO n. 1081 del 28 giugno 2023.

Modifica parziale del decreto n. 492 del 28 aprile 2022, concernente vendite promozionali e vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2022/2023.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 aprile 2022, n. 9, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 1° giugno 2022, n. 25;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ SG del 15/11/2022 con il quale sono state conferite le funzioni di assessore Regionale per le Attività produttive all'On.le Edmondo Tamajo;

VISTA la Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 9/96, così come modificata dal comma 1 dell'art. 96, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, che per quanto concerne le vendite promozionali dispone che: *“ Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono effettuare nell'ambito del periodo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI;*

VISTO il D.A. n. 492/1S del 28/04/2022 con il quale sono state disciplinate per il biennio 2022-2023 le vendite promozionali e le vendite di fine stagione;

VISTI in particolare l'Art. 1 del precitato D.A. n. 492/1S del 28/04/2022 che prevede che le vendite promozionali per il biennio 2022-2023 possono essere effettuate dal giorno 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre e l'art. 2 che con riferimento alle vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2022-2023 prevede la possibilità di effettuarle dall'1 luglio al 15 settembre;

VISTO il D.A. n. 950/1S del 13/06/2023, con il quale, a parziale modifica del D.A. n. 492/1S del 28/04/2022, la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo



dell'esercizio 2023 è stata fissata al 6 luglio, mentre la data di fine saldi è stata confermata al 15 settembre;

RILEVATO che lo slittamento della sola data di inizio saldi al 6 luglio, in assenza di ulteriore disciplina in ordine al periodo delle vendite promozionali, rispetto a quanto disposto con il D.A. n. 492/1S del 28/04/2022, ha determinato una vacatio legis per il periodo corrente dal 1 luglio al 5 luglio;

CONSIDERATO che la ratio a base della disposizione di cui al precitato art. 1) del D.A. n. 492/1S del 28/04/2022 era, in buona sostanza, quella di consentire le vendite promozionali per gli interi intervalli temporali non dedicati ai saldi;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare parzialmente l'art. 1) del precitato D.A. n. 492/1S del 28/04/2022, prevedendo che le vendite promozionali per, il periodo estivo, dell'esercizio 2023 possono essere effettuate dal giorno 16 marzo al 5 luglio 2023;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, a parziale modifica del D.A. n. 492/1S del 28/04/2022, le vendite promozionali per il periodo estivo dell'esercizio 2023 possono essere effettuate dal 16 marzo al 5 luglio 2023.

Art. 2

Il presente decreto, entra in vigore dalla data della sua adozione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, 28 giugno 2023.

TAMAJO

(2023.26.1530)035

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 649 del 26 giugno 2023.

Regolamentazione del sistema delle “Eccedenze” nell’ambito del Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (SUES) 118, in sostituzione delle disposizioni del D.D.G. n. 280 del 15 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000 n. 10 2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
- VISTA** la L.R. 16/12/2008, n.19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;
- VISTO** il D.P.Reg. 5/04/2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 dell’1/06/2022, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della L.R. 17/03/2016, n. 3;
- VISTO** il D.P.Reg. 4/05/2023, n. 1665, con il quale il Dott. Salvatore Iacolino è stato nominato, ai sensi della richiamata L.R. n. 10/2000, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica;
- VISTE** la nota prot./Area 1/n. 29293 del 18/05/2023, di conferimento all’ing. Mario Lanza, dipendente del Dipartimento, dell’incarico di Dirigente preposto al Servizio 6 “*Emergenza Urgenza Sanitaria – Isole Minori ed Aree Disagiate*”, e la successiva nota di accettazione incarico prot. n. 26680 del 19/05/2023;
- VISTO** il D.P.R. 27/03/1992, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza*”, il quale, all’art. 5, ha previsto, tra l’altro, che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;
- VISTO** l’art. 6 della L. 11/08/1991, n. 266, recante “*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome*”, e s.m.i.;

- VISTO** l'art. 36 della L.R. 30/11/1993, n° 30 che individua gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico per l'emergenza "118" per il territorio della Regione;
- VISTO** l'art. 6 della L.R. 07/08/1994, n. 22, recante "*Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato*", che istituisce il Registro Generale regionale delle organizzazioni di volontariato e che, all'art. 10, prevede la possibilità per la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione, nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici;
- VISTO** il D.A. n. 481 del 25/03/2009 con il quale sono state approvate le linee guida "*Funzionamento del Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria 118*";
- VISTO** il D.A. n. 1187 del 30/04/2010 con il quale sono state approvate le linee guida "*Protocolli e procedure Servizio S.U.E.S. 118 - Sicilia*";
- VISTO** l'art. 24 della L.R. n. 5 del 14/04/2009, recante "*Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale*", che regola la "*Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria regionale*", nel quale, per tutte le attività afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale diverse da quelle espletate dalle Centrali operative, è prevista la possibilità del ricorso ad organismo di diritto privato a totale partecipazione pubblica che eserciti la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione Siciliana e nel relativo ambito territoriale;
- VISTO** l'Atto Costitutivo del 22/12/2009 della "**Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria Società Consortile per Azioni, in house providing** (nel seguito indicata come SEUS s.c.p.a.), C.F.: 05871320825, interamente partecipata dalla Regione Siciliana e dalle Aziende Sanitarie del S.S.R., avente la sede legale in Palermo, Via Caduti Senza Croce 28, cap. 90146;
- VISTO** il D.A. n. 1187/10 del 30/04/2010 sono state approvate le "*Linee Guida - Protocolli e Procedure Servizio SUES 118 - Sicilia*";
- VISTO** il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13/08/2010, n. 136*" e s.m.i.;
- VISTO** l'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., afferente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;
- VISTO** il D.D.G. n. 280 del 15.02.2012 con il quale è stato istituito, presso la SEUS s.c.p.a., l' "*Elenco delle associazioni di volontariato autorizzate a garantire le 'eccedenze' nell'ambito del sistema S.U.E.S. 118*";
- CONSIDERATO** che, con il provvedimento di cui al comma precedente, sono state, tra l'altro, regolate le modalità di iscrizione annuale nell'Elenco, su richiesta delle associazioni di volontariato, i requisiti da possedere da parte delle stesse, le modalità di ingaggio da parte delle Centrali Operative 118 (nel seguito indicate come C.O. 118), le modalità e tempi di risposta delle medesime associazioni il rimborso per ciascun intervento effettuato;
- VISTO** il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 recante il "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 6/06/2016, n. 106*" e, in particolare, gli artt. 11, 32, 56 e 57 con i quali viene istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'obbligatorietà dell'iscrizione in tale registro per le organizzazioni di volontariato, le modalità con le

quali, mediante la stipula di apposita convenzione, gli enti pubblici possono usufruire dei servizi delle medesime organizzazioni in possesso dei requisiti di moralità professionale, adeguata attitudine all'attività da svolgere nonché capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare, per realizzare l'attività oggetto di convenzione;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, oltre che l'iscrizione al RUNTS, sono sottoposti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e sottoposti, tra l'altro, alle disposizioni del vigente ordinamento antimafia;

VISTA la circolare assessorile n. 6/2019 (prot. n. 32889 del 17/04/2019), pubblicata sulla GURS n. 73 del 3/5/2019, recante la "*Disciplina dell'autorizzazione del servizio di trasporto infermi da parte di privati, cooperative sociali ed associazioni di volontariato e di accreditamento delle associazioni di volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza-urgenza*", nonché i successivi chiarimenti forniti con le note assessorili prot. n. 63006 del 09/08/2019 e prot. n. 67539 del 25/09/2019;

RITENUTO che l'apporto delle organizzazioni di volontariato è indispensabile per la gestione, in maniera univoca sull'intero territorio regionale, delle "Eccedenze" nell'ambito del Sistema SUES 118 regionale, e, pertanto, in relazione alla nuova normativa ed alla disciplina di cui alla circolare indicata al comma precedente, appare necessario aggiornare il sopra richiamato D.D.G. n. 280/2012, tenuto conto anche dell'esigenza di potenziare la vigilanza e controllo in capo alla SEUS s.c.p.a. sulle attività rese con il sistema delle "Eccedenze";

VISTO l'art. 13, comma 4, della L.R. 03/03/2020, n. 4, recante "*Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla L.R. 17/08/2010, n. 18*", con il quale, tra l'altro, è fatto divieto alle imprese che svolgono attività funeraria ai sensi della medesima L.R. n. 18/2010, di svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni;

VISTO il D.R.G. n. 960 dello 08/07/2022 della Ragioneria Generale della Regione che approva la "Convenzione Quadro" stipulata dalla Regione Siciliana e dalla SEUS s.c.p.a., in conformità a quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato art. 24 L.R. 14/04/2009 n. 5 "*... al fine della gestione ed espletamento del Servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 su tutto il territorio regionale...*", sottoscritta digitalmente dal Ragioniere Generale, in data 14/06/2022, dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, in data 16/06/2022, nonché dal Presidente del C.d.A. della SEUS s.c.p.a., in data 16/06/2022, avente durata decennale a far data dall'anno 2022, rinnovata rispetto alla convenzione quadro precedente, stipulata nell'anno 2012 ed approvata con D.R.G. n. 207/2012;

CONSIDERATO che il Sistema SUES 118 deve garantire la continuità del servizio su tutto il territorio della Regione, avvalendosi della predetta SEUS s.c.p.a. nonché, nei casi strettamente necessari, usufruendo del supporto delle organizzazioni di volontariato in possesso di adeguate caratteristiche, mediante il sistema delle "Eccedenze", attraverso "prestazioni estemporanee" regolamentate da apposite convenzioni, nel rispetto dei principi di adeguatezza della prestazione nonché di efficienza ed economicità dei costi e dei principi di trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO, in conformità ai principi sopra esposti, di procedere all'aggiornamento dell'Elenco delle organizzazioni di volontariato autorizzate a garantire le "Eccedenze" nell'ambito del sistema SUES 118, istituito presso la predetta SEUS s.c.p.a., essendo in possesso dei requisiti di iscrizione al RUNTS, di certificazione antimafia nonché dei requisiti indicati nel sopra citato comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e di quelli esplicitati nelle disposizioni del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, che l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel sopra indicato Elenco deve avvenire, ai sensi del già richiamato comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, mediante procedure poste in essere dalla SEUS s.c.p.a. nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con le quali individuare organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di regolamentare, in sostituzione delle disposizioni di cui al DDG n. 280/2012, le "Eccedenze" nell'ambito del Sistema SUES 118 regionale con le disposizioni indicate nel presente provvedimento;

D E C R E T A

Art. 1 – Elenco "Eccedenze"

1. Per i fini di cui al presente provvedimento, con il termine di "Eccedenza" si intende lo svolgimento di interventi estemporanei al di fuori del circuito istituzionale del SUES 118 che, a giudizio della Centrale Operativa 118 (di seguito indicata come C.O. 118) competente per territorio, rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità nell'economia complessiva del Sistema urgenza-emergenza (ad esempio: intervento di soccorso, trasporto dell'équipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'équipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, etc) e che sono ritenute strettamente necessarie a soddisfare la tempestiva risposta emergenziale.
2. Gli interventi contemplati e previsti nel presente Decreto sono quelli in Codice Rosso.
3. Tuttavia, per particolari situazioni emergenziali non altrimenti fronteggiabili con le modalità ordinarie, la C.O. 118 può ricorrere alle "Eccedenze", su disposizione del Medico Responsabile in sala operativa 118 di turno che assume la responsabilità della scelta effettuata, anche per gli interventi in Codice Giallo che presentano le caratteristiche descritte nel presente comma.
4. L'Elenco delle organizzazioni di volontariato autorizzate a garantire le "Eccedenze" nell'ambito del sistema SUES 118, istituito ai sensi del DDG. n. 280 del 15.02.2012 e tenuto presso la SEUS s.c.p.a., è aggiornato in relazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
5. L'elenco è soggetto a revisione annuale e, ove ritenuto, in qualsiasi momento, allorché si verificano evenienze che determinano una verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2.
6. Ciascuna organizzazione iscritta nell'Elenco di cui al comma 1, al fine di poter rendere interventi di soccorso nell'ambito del SUES 118, per il tramite Consorzi di cui al successivo art. 4, dovrà instaurare con la SEUS s.c.p.a. un apposito rapporto convenzionale i cui contenuti, anche economici, dovranno essere rispondenti alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
7. Si da atto che, in armonia con i principi che determinano la necessità di aggiornamento del sistema regolatorio, l'attivazione delle ambulanze del sistema delle "Eccedenze" deve garantirne la tempestività ed appropriatezza dell'intervento, tale che ne possa essere giustificato l'utilizzo in mancanza di altro mezzo del circuito istituzionale SUES 118 vicino al luogo dell'evento, tenuto conto di quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 2 – Requisiti

1. Ciascuna delle organizzazioni di volontariato che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente provvedimento, partecipando in forma aggregata mediante un Consorzio all'uopo costituito, dovranno essere almeno in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. devono essere iscritte, da almeno sei mesi, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e devono essere iscritte, sempre da almeno sei mesi, nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, sez. "socio-sanitaria", di cui all'art. 1° art. 6 della L.R. 07/08/1994, n. 22;

- b. devono partecipare ad una rete di organizzazioni di volontariato a carattere nazionale o regionale, con presenza, in quest'ultimo caso, in almeno sei province della Regione, che assicurino continuità e professionalità attraverso il coordinamento della struttura centralizzata regionale la quale dovrà garantire una continuità amministrativa nonché la formazione del personale utilizzato;
 - c. devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria al trasporto infermi ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
 - d. devono essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento all'articolo 2382 del codice civile; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da coloro che esercitano cariche di Amministratore delle Associazioni;
 - e. non devono impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'organizzazione stessa o con le altre organizzazioni appartenenti ad un consorzio;
 - f. in caso di presenza di personale dipendente, devono essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali;
 - g. devono essere in possesso del "Codice di comportamento" di cui al D.P.R. n. 62/2013 o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'organizzazione.
2. Le organizzazioni di volontariato appartenenti ad un Consorzio, per iscriversi nell'Elenco di cui all'art. 1 devono presentare alla SEUS s.c.p.a., presso l'Area Operativa, Ufficio Eccedenze, una apposita istanza di inserimento sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, corredata della copia del documento di identità in corso di validità dello stesso, con allegata, in originale ovvero in copia conforme all'originale, la seguente documentazione:
- a. certificazione dell'iscrizione da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché certificazione dell'iscrizione da almeno sei mesi nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, sez. "socio-sanitaria" di cui all'art. 1 art. 6 della L.R. 07/08/1994, n. 22;
 - b. dichiarazione di avere personale volontario munito di attestato d'idoneità valido ai sensi di legge;
 - c. certificazione del possesso di autorizzazione sanitaria al trasporto infermi ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
 - d. dichiarazione di avere a disposizione mezzi di soccorso (MSA – MSB) efficienti, immatricolati per la prima volta da meno di sette anni, con una percorrenza non superiore ai 250.000 Km; tali mezzi dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria verificata annualmente dalla ASP competente per territorio, ai sensi della vigente Circolare n. 615 del 14/12/1991;
 - e. nella considerazione che ogni mezzo di soccorso è provvisto di n.2 autisti/soccorritori, per tutto il personale da impiegare sulle ambulanze da utilizzare per le "eccedenze", deve essere prodotto attestato OTSSA – OTSEA (primo soccorso, BLS D, PTC, PBL S D), che devono essere aggiornati alla relativa scadenza come previsto dal D.A. n°1961 del 29/10/2018;
 - f. documentazione comprovante la partecipazione dell'organizzazione di volontariato ad una rete organizzata di organizzazioni di volontariato a carattere nazionale o regionale, con presenza, in quest'ultimo caso, in almeno sei province della Regione;
 - g. idonea documentazione comprovante l'assenza, in capo all'organizzazione di volontariato, delle motivazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto applicabile;
 - h. idonea documentazione comprovante che l'organizzazione di volontariato non abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o di contributi previdenziali ostatiche al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);
 - i. documentazione comprovante, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 03/03/2020, n. 4, che la organizzazione di volontariato non svolga l'attività funeraria di cui alla L.R. n. 18/2010;

- j. dichiarazione comprovante che i volontari/personale dipendente indicati per lo svolgimento della attività in “Eccedenza” non vengono impiegati, come dipendenti o come volontari, presso altre organizzazioni di volontariato.

Art. 3 - Consorzi

1. Le organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti nell’art. 2, individuano forme di collaborazione per l’effettuazione delle “Eccedenze”, aggregandosi in Consorzi con altre organizzazioni di volontariato.
2. La forma aggregativa è uno strumento operativo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle organizzazioni interessate all’esecuzione degli interventi oggetto del presente provvedimento, in modo da offrire alla SEUS s.c.p.a. la più ampia garanzia di idoneità dei servizi resi in “Eccedenza”.
3. Le organizzazioni di volontariato che intendono effettuare l’attività di “Eccedenza” devono sottoscrivere un contratto di consorzio con altre organizzazioni di volontariato interessate, nel quale indicare e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 2602 e seguenti del Codice Civile.
4. I Consorzi di cui al presente articolo sono gli unici soggetti titolati alla stipula delle convenzioni.
5. Per gli effetti della sottoscrizione delle convenzioni, i Consorzi devono provvedere all’effettuazione delle seguenti attività in favore delle proprie associate:
 - a) devono fornire supporto per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili dei servizi oggetto del presente provvedimento per ciascuna associata;
 - b) devono fornire alle singole associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio reso;
 - c) devono verificare la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche adottate dalla C.O. 118 di riferimento;
 - d) devono verificare la corretta tenuta dei libri obbligatori per le associate e l’iter di approvazione dei documenti che li compongono;
 - e) devono verificare l’assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d’interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all’interno delle associate; in particolare, devono verificare l’eventuale assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del S.S.R. ovvero da parte di personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

Art. 4 – Caratteristiche del personale delle organizzazioni di volontariato

1. L’organizzazione di volontariato, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, deve assicurare nelle ambulanze in servizio l’utilizzo di 2 unità di personale soccorritore, compreso l’autista, con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale e/o regionale in materia.
2. Il personale operante sui mezzi di soccorso si deve attenere ai protocolli operativi della C.O. 118 di riferimento.

Art. 5 - Disponibilità e tipologia dei mezzi

1. Nelle convenzioni per le attività oggetto del presente provvedimento devono essere indicate, tra l’altro, le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e di trasporto che devono corrispondere agli standard stabiliti dalle normative nazionali e dalla programmazione sanitaria regionale e, in particolare, alle indicazioni di cui alla circolare assessorile n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 6 – Controlli e verifiche

1. La SEUS s.c.p.a., che è responsabile della formazione e dell'aggiornamento dell'Elenco a seguito della presentazione di ciascuna istanza ovvero di verifica successiva, procede all'accertamento di tutta la documentazione ricevuta.
2. La SEUS s.c.p.a. procede, con cadenza periodica, per ciascuna organizzazione di volontariato, alle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 nonché alla sussistenza dei presupposti che hanno determinato l'iscrizione.
3. Oltre le verifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2, la SEUS s.c.p.a. procede alle verifiche presso le sedi delle organizzazioni di volontariato, in ordine ai requisiti di sicurezza e salubrità ex Testo Unico 81/08 sui luoghi di lavoro nonché a verifiche, anche in loco, sulle caratteristiche delle ambulanze messe a disposizione, durante la disponibilità della fascia di servizio.
4. Questo Dipartimento, per il tramite del Servizio 6, in qualunque momento, può compiere accertamenti e verifiche di qualità sul sistema delle "Eccedenze" oggetto del presente provvedimento, nonché sulle altre attività rese dalla SEUS s.c.p.a.; inoltre, può effettuare verifiche di conformità presso la stessa SEUS s.c.p.a. e presso ciascuna delle 4 Centrali Operative 118 del territorio regionale, informando il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica.
5. I controlli e le verifiche di cui al presente articolo si definiscono con una determinazione finale e, ove ne sussistono i presupposti, con la cancellazione dall'Elenco della organizzazione di volontariato.

Art. 7 – Relazioni sull'andamento delle prestazioni in "Eccedenza"

1. La SEUS s.c.p.a., con cadenza trimestrale, predispose un apposito report sull'andamento delle attività convenzionali per l'espletamento degli interventi in "Eccedenza", indicando eventuali contestazioni formulate ed il relativo esito alla data del report, inviandolo al Servizio 6 di questo Dipartimento Pianificazione Strategica e, per competenza territoriale, alle C.O. 118.
2. Nel caso che sorgano contestazioni su attività sulle "Eccedenze" svolte dalle organizzazioni di volontariato, la SEUS s.c.p.a. adotta le determinazioni finali.

Art. 8 - Attivazione

1. Le organizzazioni di volontariato inserite nell'Elenco di cui all'art. 1, a seguito della stipula delle convenzioni da parte dei Consorzi di appartenenza, provvedono a comunicare la propria disponibilità del turno di servizio al Centro Regionale Operativo della SEUS s.c.p.a., uniformandosi alle procedure del Sistema informatizzato di gestione dell'Elenco, indicando:
 - la copertura della fascia oraria di disponibilità;
 - la targa del mezzo, che deve risultare fra quelli già resi disponibili dall'organizzazione di volontariato in sede di istanza ovvero, successivamente, in sede di eventuale comunicazione di nuova disponibilità;
 - il recapito del telefono cellulare presente sul mezzo ed adibito alle comunicazioni con la C.O. 118 competente per territorio.
2. Le medesime organizzazioni di volontariato, nel periodo di tempo in cui si rendono disponibili, garantiscono la partenza del mezzo con immediatezza, decorrente dalla richiesta dell'Operatore della C.O. 118 di riferimento territoriale.
3. La SEUS s.c.p.a., acquisita la disponibilità del turno di servizio dalle organizzazioni di volontariato, provvede a darne apposita comunicazione alle C.O. 118 di riferimento che procedono a disporre gli interventi in "Eccedenza" nel rispetto dei principi e con le modalità indicate all'art. 1.



Art. 9 - Procedure

1. Le C.O. 118, tramite le Aziende Sanitarie Provinciali, assicurano alle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 il rifornimento dei presidi sanitari, compreso l'O2, ritenuti necessari secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia.
2. Nel corso del trasporto sanitario, l'organizzazione di volontariato dovrà attenersi alle indicazioni e disposizioni impartite dalla C.O. 118 di riferimento.
3. I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve, salvo il caso di diversa indicazione della C.O. 118 ovvero nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo che deve essere concordato con la medesima C.O. 118.
4. Per ogni intervento di soccorso, l'equipe del mezzo di soccorso deve compilare una scheda intervento relativo al trasporto e detenerlo secondo le norme sulla conservazione dei dati.
5. L'organizzazione di volontariato ha il divieto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza-emergenza; in caso di contatto diretto e qualora sia nello stato di "disponibilità per il sistema delle "Eccedenze, dovrà invitare l'utenza a rivolgersi direttamente al numero "118" per il tramite del Numero Unico Europeo 112.
6. L'organizzazione di volontariato ha, altresì, il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'urgenza sanitaria.
7. È fatto, inoltre, divieto alle organizzazioni di volontariato, al di fuori degli interventi in "Eccedenza", utilizzare nelle ambulanze e sugli indumenti del personale volontario o dipendente i loghi del Sistema SUES 118.
8. Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, dopo l'avvenuto affidamento del paziente al personale del Pronto Soccorso, devono essere effettuati in tempi adeguati, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR, etc.); la pulizia nonché la sanificazione dei mezzi rimane in carico alle organizzazioni di volontariato in ambienti dedicati posti nelle strettissime vicinanze delle rispettive sedi.
9. Le organizzazioni di volontariato, inoltre, devono adottare, implementare e aggiornare le proprie misure di sicurezza per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazioni

1. Le organizzazioni di volontariato convenzionate con la SEUS s.c.p.a. ai sensi del presente provvedimento, sono responsabili di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ciascuna organizzazione convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:
 - a) copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
 - b) copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.



Art. 11 - Registrazione e documentazione dei servizi prestati

1. Le organizzazioni di volontariato convenzionate con la SEUS s.c.p.a. ai sensi del presente provvedimento, devono garantire, per il trasporto e soccorso sanitario di emergenza, che il proprio personale provveda alla compilazione di schede intervento, nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche concordati con la SEUS s.c.p.a. nel rapporto convenzionale, da produrre in formato digitale da mettere a disposizione della stessa SEUS s.c.p.a. nonché della C.O.118 di riferimento, per gli adempimenti di competenza.
2. Le organizzazioni di volontariato, nell'espletamento delle proprie attività convenzionali nell'ambito delle "Eccedenze", ottemperano a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e Sensibili di cui al R.E. n. 679/2016 (GDPR), ivi comprese quelle che saranno successivamente emanate nel corso della durata dell'attività, con un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Le organizzazioni di volontariato, nell'ambito dell'istanza di cui al precedente art. 2, si impegnano a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR che verrà, comunque, riportato in convenzione.
4. Il corretto adempimento di quanto sopra costituisce condizione necessaria per la liquidazione delle competenze mensili spettanti a ciascuna Associazione.

Art. 12 - Rimborsi

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 ed aggregate nei Consorzi che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con la SEUS s.c.p.a., per ogni intervento di emergenza in "Eccedenza" disposto dalla C.O. 118 di riferimento, qualora effettuato entro i trenta chilometri computati per il percorso dalla sede della organizzazione di volontariato fino al completamento dell'intervento e non oggetto di contestazione da parte di SEUS s.c.p.a ovvero della C.O. 118 di riferimento, è riconosciuto un rimborso di € 80,00.
2. Tale rimborso non è riconosciuto nel caso in cui la C.O. 118 di riferimento revoca il servizio prima del raggiungimento del luogo dell'intervento.
3. Per interventi con percorrenze superiori ai 30 km è riconosciuto un rimborso aggiuntivo di € 0,33 per ogni chilometro eccedente.
4. Per ottenere i rimborsi degli interventi rendicontati, i Consorzi, a firma dei propri rappresentanti legali, presentano, trimestralmente, alla SEUS s.c.p.a. apposite note di debito per l'insieme dei servizi resi nel periodo da ciascuna delle organizzazioni di volontariato consorziate, corredate della relativa documentazione di rendicontazione.
5. La SEUS s.c.p.a., prima di effettuare la liquidazione di cui al successivo comma 6, procede ad espletare le verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni sugli interventi rendicontati dalla organizzazione di volontariato interessata, anche mediante contraddittorio con la CO 118 di riferimento.
6. La SEUS s.c.p.a., fermo restando le verifiche di cui al comma precedente, provvede alla liquidazione delle prestazioni rese entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, corretta, completa e verificata, fatte salve eventuali rivalse per contestazioni di inadempienze o criticità rilevate nelle verifiche di cui al precedente comma 5 per le quali si procede con le modalità di cui all'art. 5.
7. I rimborsi erogati in un anno dalla SEUS s.c.p.a. per ciascuna organizzazione di volontariato, non potranno superare la somma di € 60.000,00, determinata quale valore medio dei rimborsi alle

organizzazioni del bacino d'utenza della C.O. 118 con il maggior numero di interventi in "eccedenza" effettuati nell'anno 2022).

8. Le somme liquidate ed anticipate dalla SEUS s.c.p.a. verranno rimborsate alla stessa dalle Aziende Sanitarie sedi delle C.O.118 a valere sulle risorse del Fondo Sanitario destinate all'emergenza-urgenza.

Art. 13 – Periodo di durata delle Convenzioni

1. Le convenzioni che verranno stipulate dalla SEUS s.c.p.a. con i Consorzi di cui al precedente art. 3 a seguito della definizione ed emanazione dell' "Elenco" di cui all'art. 1 del presente provvedimento avranno una durata biennale dalla data di sottoscrizione.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

1. Sino alla definizione degli adempimenti di cui al presente decreto, le organizzazioni di volontariato che, in atto, assicurano il servizio sono autorizzate a effettuare le prestazioni in "Eccedenza", non svolgendo altre attività incompatibili con il sistema delle "Eccedenze".

Art. 15 - Pubblicazione

1. Il presente Decreto, che sostituisce integralmente il Decreto n. 280 del 15.02.2012, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta.

Palermo, 26 giugno 2023.

IACOLINO

(2023.26.1528)102

DECRETO n. 705 del 28 giugno 2023.

Corresponsione delle spettanze per la lavorazione del plasma siciliano e la distribuzione degli emoderivati nell'ambito della gestione del contratto con l'industria dell'emoderivazione, Raggruppamento Interregionale Plasma e Plasmaderivati (RIPP).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 di riordino del sistema sanitario siciliano;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777 del 15 novembre 2022 con il quale è stata conferita la delega di Assessore Regionale della Salute alla Dott.ssa Giovanna Volo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 2 dicembre 2022, n. 5687, con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito al Dr. Salvatore Requirez l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 524 del 14 giugno 2022 che conferisce al Dr. Giacomo Scalzo l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 - Centro Regionale Sangue e Trasfusionale - del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 551 del 23 giugno 2022 che conferisce alla Dott.ssa Maria Ventura l'incarico di Responsabile dell'U.O. 6.1 "Talassemia ed Emoglobinopatie" del Servizio 6 Centro Regionale Sangue e Trasfusionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante *"Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati"*;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 3061 del 9 novembre 1992 che identifica il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Civico di Palermo quale Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC);
- VISTO il Decreto del Ministro della salute 24 settembre 2004, recante «Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ad uso umano in attuazione della direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 2004;



- VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 136, che detta disposizioni per l'autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani;
- VISTO il D.A. 28 aprile 2010, n. 1141 recante *“Piano Regionale Sangue e Plasma 2010-2012 – riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”*;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 1263 del 17 maggio 2010 con il quale l'Azienda Ospedaliera Civico e Benfratelli ha mantenuto la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute per la lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in emoderivati;
- VISTO il D.A. 15 dicembre 2010, n. 3102 recante *“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati”*;
- VISTO il D.A. 7 luglio 2011, n. 1262 con il quale, oltre a mantenere per l'anno 2011 la materia relativa alla gestione del contratto di proroga con la società farmaceutica presso l'ARNAS Civico di Palermo, è stata anche forfettariamente quantificata e riconosciuta la somma di € 75.000 quale contributo a favore della medesima Azienda ARNAS Civico di Palermo per la copertura dei costi refluenti dagli adempimenti richiesti;
- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 5 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 aprile 2015, recante *“Individuazione dei centri e delle aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”* che individua le aziende europee autorizzate a partecipare alle prossime gare per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale;
- VISTA la nota prot.PG/2015/743099 del 9 ottobre 2015 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto *“Costituzione di nuovo raggruppamento di Regioni finalizzato alla lavorazione del plasma umano per la produzione di farmaci plasmaderivati”* che esprime la disponibilità della Regione Emilia Romagna di promuovere, nella qualità di capofila e stazione appaltante, la costituzione di un nuovo accordo interregionale per il frazionamento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regioni;
- CONSIDERATO che, in esito a diversi incontri, le Strutture Regionali di Coordinamento delle attività trasfusionali, il Centro Nazionale Sangue e il Ministero della Salute, hanno manifestato l'esigenza di condividere strategie e criteri operativi per la formazione di nuove aggregazioni interregionali per la lavorazione del plasma;
- VISTA la nota prot. 83804 del 3 novembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento ASOE inoltrata al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione della Regione Emilia Romagna che attesta la disponibilità della Regione Sicilia ad aderire al nuovo accordo interregionale che vede la Regione Emilia Romagna proporsi come regione capofila e stazione appaltante;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 1130 del 18 luglio 2016 assunta dalla Regione Emilia avente ad oggetto *“Approvazione dell'Accordo Interregionale finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna di farmaci plasmaderivati e provvedimenti connessi e/o conseguenti”*;
- VISTA la nota prot. 69611 del 30 agosto 2016 dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana che delega il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla sottoscrizione dell'Accordo Interregionale per il Servizio della plasmaderivazione;

- VISTO il D.D.G. n. 1655 del 13 settembre 2016 recante “Approvazione dell’Accordo interregionale finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna di farmaci plasmaderivati” che individua la Regione Emilia Romagna quale capofila per l’espletamento di una gara aggregata per l’acquisizione dell’attività di lavorazione del plasma per la produzione di farmaci plasmaderivati e approva l’Accordo interregionale di cui alla citata Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1130 del 18 luglio 2016 individuando, contestualmente, i componenti regionali del Gruppo di Coordinamento;
- VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016 recante «Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2018, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 2 dicembre 2016, concernente le disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2018;
- VISTO il Bando di Gara dell’Agenzia Intercent ER, pubblicato sulla G.U. 5° Serie Speciale – Contratti pubblici n. 2 del 4.01.2017 e sul sito istituzionale della predetta Agenzia, che indice la gara telematica comunitaria a procedura aperta;
- VISTA la nota prot. n. 628989 del 26 settembre 2017 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna che comunica che, con determina n. 278 del 20.09.2017, l’Intercent ER, in qualità di Centrale regionale degli acquisti dell’Emilia Romagna, ha provveduto ad aggiudicare la procedura di gara al RTI KEDRION–GRIFOLS ITALIA, e che trasmette un prospetto riepilogativo dei dati di aggiudicazione;
- CONSIDERATO che l’ARNAS Civico e Benfratelli di Palermo ha mantenuto nel corso degli anni a) la gestione del contratto di proroga con l’industria della plasmaderivazione, b) la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute all’azienda farmaceutica per la lavorazione del plasma siciliano, c) l’assegnazione delle specialità medicinali alle aziende sanitarie, d) il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto degli emoderivati, laddove non disponibili dal conto lavoro, e) la rendicontazione annuale della quantità di plasma raccolto e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna azienda sanitaria;
- CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute all’Azienda Kedrion per il frazionamento e la lavorazione del plasma raccolto sul territorio regionale e la sua trasformazione in medicinali plasmaderivati fatturate per l’anno 2022 e previste per l’anno 2023;
- CONSIDERATO che con la nota prot. 03/CS/21022023 del 21.02.2023, acquisita al prot. n. 6810 del 21.02.2023, l’Azienda Kedrion Biopharma ha trasmesso la previsione di spesa per l’anno 2023, correlata al servizio di conto lavorazione del plasma raccolto dalla regione Sicilia per un importo pari ad € 9.565.629,43 (inclusa IVA 10%);
- CONSIDERATO che con la nota prot. 05/CS/07062023 del 07.06.2023, acquisita al prot. n. 20116 del 07.06.2023, l’Azienda Kedrion Biopharma ha trasmesso la fatturazione per l’anno 2022 relativa all’attività di Conto Lavorazione Plasma raccolto dalla regione Sicilia per un importo pari ad € 9.082.292,03 (inclusa IVA 10%);
- VISTA la nota prot. n. 21283 del 15 giugno 2023, indirizzata al competente Servizio 5 - Economico Finanziario del Dipartimento Pianificazione Strategica recante “Copertura costo attività di Conto Lavorazione Plasma raccolto in Sicilia – anni 2022 e 2023 e costo adempimenti gestiti dall’Azienda Sanitaria ARNAS Civico di Palermo”;

RITENUTO di dovere confermare all'ARNAS Civico di Palermo la gestione del contratto con l'industria di emoderivazione Kedrion Biopharma;

CONSIDERATO di dovere, altresì, confermare alla struttura trasfusionale della predetta azienda ospedaliera l'assegnazione delle specialità medicinali del conto lavorazione, l'eventuale autorizzazione all'acquisto degli emoderivati, laddove non risultassero disponibili dal conto lavorazione, e l'annuale rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria unitamente alla quota di prodotti emoderivati assegnati nell'anno a ciascuna di essa;

CONSIDERATO di dovere prevedere, in analogia agli anni precedenti e come previsto dal citato D.A. del 7 luglio 2011 n.1262, un'assegnazione di euro € 75.000,00 annue a favore dell'ARNAS Civico di Palermo, per gli adempimenti richiesti e connessi al periodico pagamento delle spettanze dovute all'industria, alla distribuzione degli emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti e alla rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di esse;

RITENUTO, per la copertura del costo delle prestazioni come sopra specificate, di prevedere l'assegnazione, con vincolo di destinazione, all'ARNAS Civico di Palermo di una somma complessiva di euro 9.082.292,03 (IVA ed ogni altro onere compresi) correlata al servizio di conto lavorazione del plasma raccolto dalla Regione Sicilia per l'anno 2022, che saranno riconosciuti in sede di negoziazione e comunque previa rendicontazione resa dalla stessa Azienda Ospedaliera;

RITENUTO, per la copertura del costo delle prestazioni sopra specificate, di prevedere l'assegnazione, con vincolo di destinazione, all'ARNAS Civico di Palermo di una somma complessiva di euro 9.565.629,43 (IVA ed ogni altro onere compresi) correlata al servizio di conto lavorazione del plasma raccolto dalla Regione Sicilia per l'anno 2023, che saranno riconosciuti in sede di negoziazione e comunque previa rendicontazione resa dalla stessa Azienda Ospedaliera;

VISTO l'art.68 della Legge Regionale 12.08.2014 n.21 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ARNAS Civico di Palermo mantiene la materia relativa alla gestione del contratto di proroga con la società farmaceutica e alla corresponsione delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione Kedrion Biopharma, vista l'aggiudicazione della gara da parte della Regione Emilia Romagna, nella qualità di capofila e stazione appaltante dell'Accordo per il frazionamento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regioni.

Articolo 2

La struttura trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo, per quanto previsto al precedente articolo 1, mantiene le funzioni di Centro Regionale di Assegnazione degli Emoderivati (CRAE) alle farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie e alla stessa viene anche demandato il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto degli emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti, laddove questi non risultassero disponibili dal conto lavoro.

Il CRAE dell'ARNAS Civico di Palermo si farà, altresì, carico della comunicazione al Servizio 6 - Centro Regionale Sangue e Trasfusionale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di essa nonché della produzione del report annuale.



Articolo 3

All'ARNAS Civico di Palermo è assegnata, a destinazione vincolata sulle risorse di Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2022, la somma complessiva di euro 9.157.292,03, di cui € 9.082.292,03 (IVA ed ogni altro onere compresi) per i costi da sostenere per l'emoderivazione del plasma siciliano e per il condizionamento della quota di semilavorato acquisito extraregione, che saranno riconosciuti in sede di negoziazione e comunque previa rendicontazione resa dalla stessa Azienda Ospedaliera, ed € 75.000,00 quale copertura dei costi di gestione per il servizio svolto dalla stessa Azienda Ospedaliera, vista la definitiva aggiudicazione della gara comunitaria da parte della Regione Emilia Romagna, nella qualità di capofila e stazione appaltante dell'Accordo interregionale per il frazionamento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regioni.

Articolo 4

All'ARNAS Civico di Palermo è altresì assegnata, a destinazione vincolata, sulle risorse di Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2023 la somma complessiva di euro 9.640.629,43 di cui € 9.565.629,43 (IVA ed ogni altro onere compresi) per i costi da sostenere per l'emoderivazione del plasma siciliano e per il condizionamento della quota di semilavorato acquisito extraregione, che saranno riconosciuti in sede di negoziazione e comunque previa rendicontazione resa dalla stessa Azienda Ospedaliera, e € 75.000,00 quale copertura dei costi di gestione per il servizio svolto dalla stessa Azienda Ospedaliera, vista la definitiva aggiudicazione della gara comunitaria da parte della Regione Emilia Romagna, nella qualità di capofila e stazione appaltante dell'Accordo interregionale per il frazionamento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regioni.

Articolo 5

L'ARNAS Civico di Palermo è tenuto ad attestare la congruità e a rendicontare le spettanze dovute all'industria Kedrion per l'attività svolta negli anni 2022 e 2023 che dovranno essere trasmesse al Servizio 5 Economico Finanziario del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica per la definizione delle somme effettivamente da riconoscere a debito o a credito.

Il provvedimento è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Palermo, 28 giugno 2023.

VOLO

(2023.26.1524)102



DECRETO n. 711 del 28 giugno 2023.

Approvazione del Piano per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) della Regione siciliana 2022/2024 – Legge n. 234/2021, art. 1, commi 688, 689.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L. r. 14 aprile 2009, n.5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777 del 15 novembre 2022 con il quale viene conferita la delega di Assessore della Salute alla Dott.ssa Giovanna Volo;
- VISTO** il Decreto Presidente della Regione n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTO** il D.D.G. del 22 dicembre 2022, n. 1148 con il quale al Dott. Franco Grasso Leanza è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 Promozione della Salute del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTA** l'Intesa Rep. Atti n. 122/CSR del 21 giugno 2022, raggiunta in sede di Conferenza Stato- regioni ai sensi dell'art. 1, comma 689 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 sulla definizione dei criteri, modalità e linee di intervento per l'utilizzo del *Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA)*;
- VISTO** l'allegato tecnico dell'Intesa rep. Atti n. 122/CSR che definisce le modalità di riparto del *Fondo* di cui sopra da cui si evince che le risorse attribuite alla Regione Siciliana sono complessivamente € 2.015.000,00 suddivise in due annualità pari a € 1.209.000,00 per l'anno 2022 € 806.000,00 (ottocentoseimila,00) per l'anno 2023;
- VISTO** il DA n. 758 del 29/08/2022 col quale è stato istituito il Gruppo Tecnico di Lavoro per la definizione, il coordinamento, ed il monitoraggio degli interventi previsti nell'intesa di cui all'art. 1, commi 688 e 689 della Legge 30.12.2021 n. 234;
- VISTO** la nota del Ministero della Salute, prot.n. 39707 del 20 settembre 2022, di approvazione dei Piani di attività biennali delle Regioni ai sensi dell'intesa di cui sopra, che ha anche approvato il Piano biennale della Sicilia per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA);
- VISTE** le richieste di variazione al Piano pervenute dalle AASSPP di Caltanissetta, Palermo, e Messina;
- VISTA** la nota n. 19117 del 21 maggio 2023 con la quale il Servizio 5 del DASOE ha, pertanto, richiesto al Ministero una variazione al progetto già approvato con nota prot.n. 39707 del 20 settembre 2022;



VISTA la nota prot. n. 18371 del 14/06/2023 con la quale il Ministero della Salute ha approvato le modifiche richieste;

RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione del Piano denominato "*Linee di intervento per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'Alimentazione nella Regione Siciliana*";

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate, è approvato il Piano denominato "*Linee di intervento per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'Alimentazione nella Regione Siciliana*", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2

Il Piano per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) della Regione Siciliana 2022/2024 – Legge 234/2021, art.1, c.688,689 verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia per la conseguente attuazione.

ARTICOLO 3

Con successivo provvedimento si procederà alla ripartizione delle somme di cui all'Intesa Rep. Atti n. 122/CSR del 21 giugno 2022, raggiunta in sede di Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'art. 1, comma 689 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 sulla definizione dei criteri, modalità e linee di intervento per l'utilizzo del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).

ARTICOLO 4

Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico avrà curadi monitorare, con specifiche attività all'uopo dedicate, le azioni e gli interventi posti in essere dalle AA.SS.PP. per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) in armonia con gli obiettivi e le finalità previste dal Piano per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) della Regione Siciliana 2022/2024 – Legge 234/2021, art.1, c.688,689.

ARTICOLO 5

Il presente Decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ex art. 68, L. r. 12 agosto 2014 n. 21 e D. lgs n. 33/2013.

Palermo, 28 giugno 2023.

VOLO

Allegato

Linee di intervento per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) nella Regione Siciliana

Dati Generali

PIANO DI ATTIVITA'			
1	TITOLO DEL PIANO DI ATTIVITA' PER ESTESO	Linee di intervento per l'utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) nella Regione Siciliana	
2	REGIONE COORDINATRICE DELPIANO DI ATTIVITA'	REGIONE SICILIANA	
3	RESPONSABILE SCIENTIFICO DELPIANO DI ATTIVITA'	<i>CognomeNome Responsabile</i>	Costa Antonietta
		<i>Ruolo e qualifica</i>	Dirigente Medico Azienda Sanitaria Provinciale Palermo
		<i>Recapiti tel.</i>	3292922437
		<i>e- mail</i>	antonietta.costa@asppalermo.org
4	COORDINATORE REGIONALE DEL PIANO DI ATTIVITA'	<i>Cognome Nome Responsabile</i>	Grasso Leanza Franco
		<i>Ruolo e qualifica</i>	Dirigente Servizio 5 "Promozione della Salute" DASOE Assessorato Regionale della Salute
		<i>Recapiti tel.</i>	0917079213
		<i>e- mail</i>	servizio5.dasoe@regione.sicilia.it
5	RESPONSABILE DEI RAPPORTI ISTRUTTORI/AMMINISTRATIVI	<i>Cognome nome Responsabile</i>	Alessandra Patti
		<i>Ruolo e qualifica</i>	Funzionario Servizio 5 DASOE
		<i>Recapiti Tel.</i>	0917079349
		<i>e-mail</i>	servizio5.dasoe@regione.sicilia.it
6	DURATA COMPLESSIVA DEL PIANO DI ATTIVITÀ	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Data termine prevista</i>
		Dicembre 2022	Dicembre 2024



Descrizione linee attività

7	OBIETTIVO GENERALE	<p>Obiettivo specifico/attività specifiche 1: adeguamento, consolidamento e implementazione, in ambito regionale, della rete ambulatoriale integrata, multiprofessionale, competente e formata</p> <p>Obiettivo specifico/attività specifiche 2 Integrazione dell'attività della rete ambulatoriale con gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione 2020 2025 -Programma Predefinito 4 Dipendenze-, azione specifica relativa all'individuazione precoce dei soggetti a rischio di DNA,</p> <p>Obiettivo specifico/attività specifiche 3: progettazione definizione e adozione, in ambito regionale, del Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) per DNA</p> <p>Obiettivo specifico/attività specifiche 4 formazione regionale specialistica; formazione permanente per tutta la durata del progetto attraverso le comunità di pratica su tematiche cliniche e organizzative per tutti i professionisti della rete DNA; Formazione a cascata per i MMG, PLS, Medici di Pronto Soccorso. Formazione nelle scuole rivolta a docenti e studenti</p> <p>Obiettivo specifico/attività specifiche 5: progettazione e realizzazione del piano della comunicazione</p> <p>Obiettivo specifico/attività specifiche 6: Interventi a supporto delle famiglie.</p>
---	---------------------------	--

DESCRIZIONE LINEE ATTIVITÀ/OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO	<i>Azioni/linee di attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico/attività specifica</i>	
Obiettivi	Azioni/linee di attività	Indicatori di esito/processo
8	<p>Obiettivo/attività specifiche 1</p> <p>Attività 1.1 Attivazione tavolo tecnico regionale con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione, definizione PDTA appropriato per i DNA, elaborazione e realizzazione del Piano formativo e del piano della comunicazione, definizione e promozione del percorso terapeutico specialistico integrato dedicato alle persone che soffrono di DNA in condizioni di urgenza metabolica.</p>	<p>Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale</p> <p>-</p>

		<p>Attività 1.2 Costituzione della rete regionale ambulatoriale integrata, multiprofessionale dedicata ai DNA con le figure professionali previste nei documenti di consenso</p> <p>Attività 1.3 Individuazione con atto formale dell'ASP del TEAM Multiprofessionale Integrato</p> <p>Attività 1.4 Verifica e/o Sviluppo della cartella socio-sanitaria dedicata ai DNA per la gestione dei dati epidemiologici e della documentazione sanitaria.</p>	<p>Presenza di documento regionale relativo alla mappatura della rete ambulatoriale integrata, multiprofessionale entro il biennio</p> <p>Presenza di atto formale di individuazione del TEAM nel 100% delle ASP</p> <p>-Presenza della cartella regionale entro il primo anno Inserimento di tutti i nuovi utenti, individuati a partire dall'avvio dell'adozione della cartella Inserimento progressivo e graduale di tutti i pazienti già arruolati nel territorio della regione siciliana.</p>
	<p>Obiettivo/attività specifiche 2</p>	<p>Attività 2.1 Integrazione delle attività con gli obiettivi del PRP 2020 2025 -Programma Predefinito 4 Dipendenze- attraverso l'Individuazione, all'interno del TEAM Multiprofessionale Integrato del "TEAM SENTINELLA": operatori esperti in attività di screening per il riconoscimento precoce dei soggetti a rischio per DNA e formati all'offerta del consiglio breve</p> <p>Attività 2.2 Implementazione di campagne di prevenzione per i DNA nel setting scolastico e sportivo</p>	<p>-Individuazione di almeno 2 operatori dedicati all'attività di screening</p> <p>-Realizzazione di almeno una campagna annuale di prevenzione per i DNA nel setting scolastico e sportivo per ASP</p> <p>--</p>



	<p>Obiettivo/attività specifiche 3</p>	<p>Attività 3.1 Definizione e formalizzazione del percorso diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) per i DNA</p> <p>Attività 3.2 Definizione del documento sul Programma terapeutico specialistico rivolto a soggetti in condizione di urgenza metabolica e funzionale, in linea con quanto indicato dal percorso lilla</p>	<p>- Presenza di Documento regionale di adozione del PDTA per i DNA</p> <p>- Presenza del documento regionale</p> <p>- Almeno il 70% dei PS informati e dotati di scheda sintetica per le procedure Codice Lilla</p>
	<p>Obiettivo/attività specifiche 4</p>	<p>Attività 4.1 Realizzazione di Formazione Specialistica con Esperti del Settore per tutto il personale coinvolto nelle attività inerenti alla assistenza DNA</p> <p>Attività 4.2 Realizzazione di eventi formativi provinciali rivolti a MMG PLS e Medici del Pronto Soccorso</p> <p>Attività 4.3 Realizzazione di eventi formativi nelle scuole per insegnanti e studenti</p>	<p>- Erogazione di almeno un percorso formativo specialistico per tutti gli operatori della rete per anno</p> <p>Almeno 1 evento formativo annuo per ASP</p> <p>Almeno 1 evento formativo nelle scuole per ASP per anno</p>
	<p>Obiettivo /attività specifiche 5</p>	<p>Attività 5.1 Definizione ed implementazione del piano della comunicazione su temi inerenti i DNA rivolto alla popolazione generale e a target specifici</p>	<p>-Presenza di documento regionale con programmazione del piano della comunicazione</p> <p>-Realizzazione di almeno una campagna di informazione per ASP per anno</p>
	<p>Obiettivo/attività specifiche 6</p>	<p>Attività 6.1 Interventi a supporto delle famiglie attraverso la realizzazione di eventi formativi per associazioni di famiglie, anche attraverso webinar, su aree di interesse specifiche</p> <p>Attività 6.2 Supporto alla costituzione del coordinamento delle Associazioni dei familiari e gruppi di auto mutuo aiuto</p>	<p>Almeno un evento formativo annuo rivolto alle famiglie, per territorio</p> <p>-Presenza del Documento formale di istituzione del coordinamento regionale</p>



9	RISULTATI ATTESI	I risultati attesi, da raggiungere con il progetto, sono suddivisi temporalmente in risultati a breve e a lungo termine.
	A breve termine (entro il primo anno), i risultati sono riferiti all'adeguamento organizzativo strutturale della rete ambulatoriale integrata multiprofessionale; alla formazione degli operatori e alla divulgazione delle attività	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione del Tavolo Tecnico regionale • Adeguamento del team Multidisciplinare, secondo Linee Guida Ministeriali, su tutto il territorio Regionale. • Recepimento Linee Guida Nazionali • Avvio della formazione comune specialistica per gli operatori della rete regionale; • Adozione con atto deliberativo Regionale, del PDTA compreso il percorso di Prevenzione, per i soggetti a rischio/affetti da DNA; • Definizione del documento relativo al programma terapeutico specialistico di trattamento rivolto a soggetti affetti da DNA che accedono ai Pronto Soccorso in condizioni di urgenza metabolica e nutrizionale in linea di quanto indicato dal "Percorso Lilla" del Ministero della Salute; • Realizzazione campagne di prevenzione rivolte al mondo della scuola e dello sport; • Avvio formazione MMG/PLS/MPS.
	A lungo termine (entro il biennio), i risultati sono riferiti all'adeguamento, consolidamento ed omogeneità in ambito Regionale, della prevenzione e dell'assistenza ai soggetti affetti da DNA secondo le Indicazioni Ministeriali e le Linee Guida Regionali	<ul style="list-style-type: none"> • • Implementazione dell'attività formativa rivolta ai vari target • Incremento delle attività di screening per l'individuazione precoce dei soggetti a rischio di DNA • Implementazione a livello territoriale del PDTA per i DNA area adulti e area minori • Implementazione della cartella socio-sanitaria regionale per la gestione dei dati epidemiologici e della documentazione sanitaria • Implementazione e divulgazione del documento sul programma terapeutico specialistico di trattamento rivolto a soggetti affetti da DNA che accedono ai Pronto Soccorso "Percorso Lilla" in condizioni di urgenza metabolica e nutrizionale. • Implementazione del piano della comunicazione a supporto della corretta alfabetizzazione della popolazione in generale sui temi relativi ai DNA e per target specifici



Unità operative coinvolte e referenti

COORDINATORE REGIONALE DEL PROGETTO: Dr. Franco Grasso Leanza RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: Dr.ssa Antonietta Costa		
UNITA' OPERATIVE COINVOLTE		
Unità Operativa 1	Referente	Compiti
REGIONE SICILIANA/DASOE - Coordinatore Regionale - Tavolo Tecnico	Dirigente Servizio 5 D.A.S.O.E. Componenti T.T. Regionale	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento del progetto; • Strutturazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati; • Definizione della cartella informatizzata • Definizione PDTA appropriato per i DNA, • Elaborazione e realizzazione del Piano della formazione e del piano della comunicazione , • Definizione, formalizzazione e divulgazione del percorso terapeutico specialistico integrato dedicato alle persone che soffrono di DNA in condizioni di urgenza metabolica •
Unità Operative	Referente	Compiti
U.O. 2 ASP AGRIGENTO U.O. 3 ASP CALTANISSETTA U.O. 4 ASP CATANIA U.O. 5 ASP ENNA U.O. 6 ASP MESSINA U.O. 7 ASP PALERMO U.O. 8 ASP RAGUSA U.O. 9 ASP SIRACUSA U.O. 10 ASP TRAPANI	Direttore Dipartimento Salute Mentale o suo delegato	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione Tavolo Tecnico Regionale; • Declinazione del progetto Regionale in ambito aziendale tenendo conto anche del contesto Territoriale; • Implementazione del piano della formazione; • Implementazione del piano della comunicazione; • Adozione ed uso della cartella clinica; • Adeguamento/creazione del Team Multidisciplinare (compreso il Team sentinella). • Implementazione attività di screening nel setting scolastico per l'individuazione precoce dei soggetti a rischio di DNA

Valutazione e monitoraggio dell'obiettivo generale e di ogni obiettivo specifico

Cronoprogramma

	Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Obiettivos pecifico1	Attività1	x																							
	Attività 2			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Attività 3					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Attività 4					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Obiettivos pecifico 2	Attività1					x	x	x	x	x	x	x	x												
	Attività 2									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Obiettivos pecifico 3	Attività1							x	x	x	x	x	x												
	Attività 2							x	x	x	x	x	x												
Obiettivos pecifico 4	Attività 1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Attività 2					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Attività 3					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Obiettivos pecifico 5	Attività 1					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Obiettivos pecifico6	Attività1					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Attività2									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Piano finanziario per ciascuna unità operativa



Unità Operativa 1		
Regione Siciliana		
L'unità operativa "Regione Siciliana" non fruirà direttamente di finanziamenti sul progetto, in quanto tutte le risorse saranno destinate alle Aziende Sanitarie Territoriali e Ospedaliere. Anche il personale regionale per le attività di coordinamento del progetto e di predisposizione delle attività di monitoraggio e valutazione e amministrativa sarà a carico della Regione Siciliana.		
Risorse	Razionale della spesa	EURO (COMPLESSIVI)
Personale	Non previsti costi a carico del progetto	--
Beni	Non previsti costi a carico del progetto	--
Servizi	Non previsti costi a carico del progetto	--
Missioni	Non previsti costi a carico del progetto	--
Spese generali	Non previsti costi a carico del Progetto	--

Unità Operativa 2		
Azienda Asp Agrigento		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale 1 psicologo a 18 ore 1 biologo nutrizionista a 9 ore 1 tecnico della riabilitazione psichiatrica a 18 ore	Completamento multiprofessionale e multidisciplinare dell'équipe del Centro che risponde al livello degli adulti e dei minori. Attivazione ed implementazione delle attività riabilitative e del pasto assistito	€ 148.848,48
Beni Attrezzature sanitarie dedicate: una bilancia pesa persona, un impedenziometro; materiale e attrezzature per attività riabilitative : 1 frigorifero, 2 forni microonde ;materiale informatico: computer programmi specifici	Necessari per l'avvio dell'istituendo Centro semiresidenziale e per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali	€ 10.385
Servizi	Attività di formazione, convegni, Servizi e prodotti funzionali alla realizzazione del piano, come attività riabilitative, editoria, utenze abbonamenti.	€ 8.654
Missioni	Per incontri di coordinamento	€ 3.462
Spese Generali	Gestione amministrativa del Piano. Costi telefonia e rete internet	€ 1.731
	Totale costi ASP Agrigento	€ 173.080,48

Unità Operativa 3		
ASP 5 CALTANISSETTA		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale 1 Psicoterapeuta ad indirizzo Psicoanalitico specialista nella conduzione di gruppi 18 h settimanali 1 Medico Internista 6 h settimanali 1 Dietista 6 h settimanali	Implementazione personale dedicato al contrasto ai DNA	€ 86.220,21
Beni Materiale di consumo Attrezzature sanitarie dedicate Materiale di cancelleria Test Psicologici con metodi di somministrazione e valutazione computerizzata Computer/stampante/scanner	Completamento attrezzature, software e hardware per lo svolgimento delle attività istituzionali	€ 8.411,73
Servizi	Servizi di grafica per cartellonistica e materiale informativo/divulgativo	€ 7.360,26
Missioni	Costi per trasferte del personale dedicato per attività fuori sede	€ 2.102,93
Spese Generali	Telefonia, costi telematici, servizi di corriere, gestione amministrativa del piano	€ 1.051,46
	Totale costi ASP Caltanissetta	€ 105.146,59



	Unità Operativa 4 ASP Catania	
Personale 2 medici/biologi nutrizionisti 2 Coll. Prof. Sanitari dietisti 2 Tecnici di riabilitazione psichiatrica	Implementazione del personale da destinare al contrasto ai DNA	€ 358.840,67
Beni Bilance professionali, Bioimpedenzometri, Plicometri e attrezzature specifiche varie, Notebook, software dedicati ai DNA, cartella, etc., attrezzatura per studio medico	Completamento attrezzature per lo svolgimento delle attività istituzionali.	€ 40.369,67
Servizi	Formazione e addestramento personale, stampa, legatoria e riproduzione grafica, specifiche attività connesse alla gestione dei pasti, promozione e realizzazione di incontri, convegni/eventi formativi anche con il coinvolgimento di Associazioni familiari/ gruppi A.M.A / altre UU.OO., noleggio attrezzature e gestione amministrativa	€ 35.884,07
Missioni	Spese di trasferta, Partecipazione a livello regionale e nazionale ad attività tecnico-scientifiche sui DNA	€ 8.971,33
Spese generali	Materiale informativo, pubblicitario, di cancelleria, di consumo e varie. Gestione amministrativa del Piano.	€ 4.485,1
	Totale Costi ASP Catania	€ 448.550,84

	Unità Operativa 5 ASP Enna	
Personale N. 1 Dietista n. 1 Psicologo	Implementazione personale da destinare al contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell' Alimentazione.	€ 52.367,94
Beni Acquisto postazioni informatizzate complete e materiale testologico	Acquisizione di beni funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano.	€ 5.891,39
Servizi	Realizzazione di corsi di formazione specifici e servizi di informazione.	€ 5.236,79
Missioni	Costi di trasferta per eventi connessi alla realizzazione del Piano.	€ 1.309,20
Spese generali	Costi di gestione amministrativa.	€ 654,60
	Totale costi ASP Enna	65.459,92



	Unità Operativa 6 ASP Messina	
Personale n° 1 Biologo nutrizionista p.t. n° 1 Medico Neuropsichiatra Infantile p.t. n° 1 Tecnico della Riabilitazione psichiatrica p.t. n° 2 Psicologi/psicoterapeuti p.t.	Il reclutamento del personale indicato è funzionale all'adeguamento, consolidamento e implementazione dei percorsi di cura con particolare riguardo alla fascia dell'età evolutiva e di transizione verso l'età adulta, nonché la costituzione di team sentinella territoriali. Il personale sarà reclutato con bandi appositi, con contratto di tipo libero professionale con monte ore part-time.	€ 208.988
Beni Attrezzature informatiche (pc, stampante, videoproiettore, , smartphone, ecc) •Attrezzature sanitarie (N.2 bioimpedenziometri e software, n. 1 defibrillatore	Acquisizione di beni funzionali alla realizzazione del piano	€ 15.107,6
Servizi	Acquisizione di servizi e prodotti funzionali alla realizzazione del piano (utenze, formazione abbonamenti, editoria, attività riabilitative esterne, ecc)	€ 24.179,3
Missioni	Organizzazione di seminari di formazione.	€ 1.000,00
Spese generali	Cancelleria.	€ 2.517,9
	Totale costi ASP Messina	€ 251.792,8

	Unità Operativa 7 ASP Palermo	
<p>Personale</p> <p>1 dirigente medico specialista in Neuropsichiatria infantile a tempo determinato per 38 ore settimanali</p> <p>1 dirigente psicologo-psicoterapeuta a tempo determinato per 38 ore settimanali</p> <p>1 dirigente psicologo-psicoterapeuta a tempo determinato per 38 ore settimanali</p> <p>1 dietista a tempo determinato per 38 ore settimanali</p>	<p>Razionale di spesa</p> <p>Razionale di spesa: adeguamento, consolidamento e implementazione degli ambulatori dedicati alla cura dei DNA, valutazione clinica e trattamento specialistico integrato (team multidisciplinare), integrazione funzionale ospedale/territorio</p> <p>Razionale di spesa: valutazione clinica e trattamento degli esordi in età evolutiva, integrazione funzionale ospedale territorio area minori, componente team sentinella per attività di screening</p> <p>Razionale di spesa: valutazione clinica e trattamento dei DNA componente team multidisciplinare. Integrazione funzionale ospedale territorio area adulti</p> <p>Razionale di spesa: adeguamento, consolidamento ed implementazione degli ambulatori dedicati alla cura dei DNA, componente team multidisciplinare</p>	€ 495.076,83
Beni n. 2 bilance pesapersona	Adeguamento strumentario	€ 1.000
Servizi	Spese per eventi formativi con scuole e personale coinvolto a vario titolo nella cura dei DNA	€ 2.000
Missioni	Spese per viaggio e pernottamento per formazione.	€ 5.362,20
Spese Generali	//	//
Totale costi ASP Palermo		€ 503.439,03



	Unità Operativa 8 ASP Ragusa	
Personale n° 1 Biologo nutrizionista P.T. 8 H n° 1 Medico Neuropsichiatra Infantile P.T. 2 H n° 1 Tecnico della Riabilitazione psichiatrica P.T. 8 H n° 1 Psicologi/psicoterapeuti P.T. 12 H	Il reclutamento del personale indicato è funzionale all'adeguamento, consolidamento e implementazione dei percorsi di cura con particolare riguardo alla fascia dell'età evolutiva e di transizione verso l'età adulta, nonché la costituzione di team sentinella territoriali. Il personale sarà reclutato con bandi appositi, con contratto di tipo libero professionale con monte ore part-time.	€ 119.005,53
Beni Bio-Impedenziometro	Acquisizione di bene funzionale alla realizzazione del piano	€ 5.288,8
Servizi	Realizzazione di eventi formativi funzionali agli obiettivi del Piano.	€ 5.288,8
Missioni	Missioni svolte per la partecipazione a riunioni e formazione.	€ 2.645
Spese Generali	//	//
	Totale costi ASP Ragusa	€ 132.228,36

Unità operativa 9 ASP Siracusa		
Personale 1 Psicologo Psicoterapeuta a 30 ore 1 Tecnico della Riabilitazione psichiatrica 18 ore	Completamento dell'Equipe multidisciplinare	€ 112.730
Beni Materiale per attività psicodiagnostica Materiale per attività riabilitative	Acquisto reattivi psicodiagnostici Acquisto materiali per laboratori esperenziali per adeguamento attrezzature.	€ 16.104,29
Servizi per attività di prevenzione e riabilitazione servizi di editoria	Stampa materiale informativo per prevenzione Spese per servizi finalizzati ad attività di prevenzione, riabilitazione e miglioramento della forma fisica	€ 22.546
Missioni	Partecipazione del personale ad attività di aggiornamento e formazione	€ 8.052,14
Spese Generali	Gestione amministrativa del piano	€ 1.610,43
Totale costi ASP Siracusa		161.042,86



	Unità operativa 10 ASP Trapani	
Personale 1 assistente sociale; 1 nutrizionista 1 terapeuta della riabilitazione	Completamento personale per contrasto ai DNA	€ 130.693,53
Beni	Software e hardware dedicati; Attrezzature inerenti il Progetto; Cancelleria	€ 19.168,37
Servizi	Stampa materiale inerente il Progetto; pubblicazione risultati; Creazione sito web; Formazione del personale; servizi di laboratorio Consulenze esterne per aspetti specifici del Progetto.	€ 13.940,68
Missioni	Partecipazione a riunioni regionali e nazionali sul tema del contrasto ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione	€ 8.712,90
Spese Generali	Telefonia e servizi telematici. Gestione amministrativa del piano.	€ 1.742,58
	Totale costi ASP Trapani	€ 174.258,06

Piano finanziario generale

Le spese

Risorse	Totale in Euro
Personale	1.712.771,19
Beni	121.726,85
Servizi	125.089,90
Missioni	41.617,70
Spese generali	13.793,07
Totale	2.014.998,71

(2023.26.1538)102



DECRETO n. 661 del 29 giugno 2023.

Differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio in virtù della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge n. 833 del 23.12.1978 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- VISTA** la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*";
- VISTO** il Decreto Assessoriale n.890 del 17 giugno 2002, recante "*Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 1933 del 16 settembre 2009, recante "*Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio*", come modificato dal Decreto Assessoriale n. 2674 del 18 novembre 2009;
- VISTO** l'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 – Rep. Atti n.61/CSR, che, tra l'altro, dispone "meccanismi di reale aggregazione fra strutture di laboratorio, volte non tanto alla sopravvivenza delle stesse, ma ad un reale progetto di miglioramento della qualità complessiva";
- CONSIDERATO** che i criteri contenuti nell'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al punto precedente, richiamati nel Piano operativo regionale, prevedono che "Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service...";
- VISTO** il D.A. n.1629 del 9 agosto 2012, come modificato dal D.A n. 1006 del 20 giugno 2014, che introduce la soglia minima di prestazioni per l'accreditamento e la

contrattualizzazione della Specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio da soggetti erogatori privati convenzionati, fissando tale soglia in n. 100.000 prestazioni annue per il biennio 2013-2014 ed in n. 200.000 prestazioni annue a partire dall'1 gennaio 2015, con l'esclusione delle prestazioni erogate tramite service;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 182 dell'1 febbraio 2017, pubblicato in GURS n.5 Parte 1° del 3 febbraio 2017, recante *“Aggiornamento delle direttive per l'aggregazione delle strutture laboratoristiche della Regione Siciliana”*;

VISTO il comma 1 dell'art.4 del suddetto D.A. 182/2017 *“Applicazione della soglia minima. Norma transitoria.”* che stabilisce un termine di sei mesi per il completamento del processo aggregativo al fine di raggiungere la soglia minima delle prestazioni;

VISTO il comma 2 dell'art.4 del suddetto D.A. 182/2017, che prevede la sospensione dell'accreditamento per un periodo di 30 gg per quelle strutture di laboratorio che non risultano conformi al requisito della soglia minima di prestazioni con successiva automatica decadenza dall'accreditamento se ancora non conformi al termine del periodo di sospensione;

VISTI i numerosi pronunciamenti giurisdizionali ed in particolare le sentenze del CGA n. 625/2019 e n. 929/2020 che hanno confermato la piena legittimità del D.A. n. 182/2017;

CONSIDERATO che il processo di aggregazione previsto dalla normativa regionale e nazionale non è stato ancora completato con la persistenza di un offerta frammentata tra laboratori che non raggiungono il valore soglia di efficienza previsto;

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, recante: *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 25 maggio 2021 ed in particolare l'art. 29 del suddetto decreto, ove viene ribadita la necessità di completare il processo di riorganizzazione della rete delle strutture laboratoristiche, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e al fine di garantire la *“soglia minima di efficienza”* di 200.000 esami di laboratorio entro il 31 dicembre 2022;

VISTO il D.A. n.1249 del 25 novembre 2021 *“Individuazione del termine del 31 dicembre 2022 per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio”* con cui l'Assessore della Salute della Regione Siciliana ha quindi individuato, sulla base di quanto previsto dal citato DL 73/2021, la data del 31 dicembre 2022, quale termine per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio;

VISTO, inoltre, il D.A. Salute n.724 del 9 agosto 2022 recante *“Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003 n.463”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2022, n.19, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n.59 *“Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto generale della Ragioneria della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie”*, che all'art.3 *“Termine per*

la riorganizzazione della rete delle strutture accreditate di diagnostica di laboratorio” ha prorogato il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio al 30.06.2023;

VISTA la Legge 24 febbraio 2023, n.14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative” (pubblicato sulla GURI n.49 del 27-2-2023), che modifica l'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, differendo al 31 dicembre 2023 il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover uniformare la disciplina regionale in materia di riordino della rete delle strutture accreditate di diagnostica di laboratorio a quanto introdotto dalla predetta Legge n. 14/2023, differendo il termine ultimo di adeguamento al 31.12.2023;

DECRETA

Art.1

Per i motivi indicati in premessa, il termine ultimo per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio nel rispetto della “soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue”, è differito al 31 dicembre 2023 in forza di quanto previsto dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inviato al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *web* dell'Assessorato della Salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art.68, comma 4, della L.R. n.21/2014.

Palermo, 29 giugno 2023.

VOLO

(2023.26.1537)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO n. 142 dell'8 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
- VISTO** l'art. 68 della legge regionale 27 Aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 02 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- VISTA** la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che l'art. 53 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica) della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 sancisce che: *"I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente"*;
- VISTO** il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** D. Dir n. 177/DRU del 14 febbraio 2003 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo (TP), i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 446 del 13 febbraio 2023 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 10 febbraio 2023;
- VISTA** la nota, prot. n. 23806 del 22 marzo 2023 assunta al prot. DRU n. 4990 del 29 marzo 2023, con la quale il Comune di Mazara del Vallo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 71/78, la delibera del Commissario ad acta n. 03 del 06 maggio 2022 corredata di allegati, avente per oggetto: *"Variante Urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Cortina, foglio di mappa 171, particella n. 3464, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6, e a Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 1289/17. Ditta proprietaria: Pipitone Giuseppe"*;
- VISTA** la Delibera del Commissario ad acta n. 03 del 06 maggio 2022, con i relativi allegati costituiti da: All. 1) Relazione tecnica; All. 2) Cartografie - Stato di fatto; All. 3) Cartografie - Variante; All. 4) Relazione Geologica; All. 5) Rapporto Preliminare Ambientale; All. 6) D.D.G. n. 40 del 15 febbraio 2022, Assessorato Territorio e Ambiente; All. 7) Parere favorevole rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- VISTO** il Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, in data 25 marzo 2019 prot. 65334;
- VISTO** il Provvedimento di esclusione dalla V.A.S. emesso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 1 V.A.S.-V.I.A., con D.D.G. n. 40 del 15 febbraio 2022;
- VISTI** gli atti di pubblicazione dell'avviso depositi atti, previsti dall'art. 3, l.r. 71/78 modificato dall'art. 45 l.r. 3/2016, consistenti in:
- a) Avviso Deposito Atti;

- b) Relata di Pubblicazione n. 4162/2022 Reg. Albo Pretorio dal 04 novembre 2022 al 03 gennaio 2023;
- c) Stralcio del Quotidiano di Sicilia del 09 novembre 2022 recante la pubblicazione dell'Avviso Deposito Atti;
- d) Nota attestante l'affissione di n. 30 manifesti in luoghi pubblici comunali per sessanta giorni dal 28 novembre 2022 al 26 gennaio 2023;
- e) Stralcio della GURS n. 48 del 02 dicembre 2022, parte II;
- f) Certificato del Segretario Comunale datato 16 febbraio 2023 contenente le risultanze dell'avvenuta pubblicazione, anche sul sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la proposta di parere n. 16/S2.2/DRU del 19 aprile 2023, trasmessa alla Segreteria del Comitato Tecnico Scientifico - Servizio 6 DRU con nota prot. n. 6427 del 21 aprile 2023, che di seguito parzialmente si trascrive:

<< "... Omissis ..."

Rilevato che:

Il Comune di Mazara del Vallo è dotato di un P.R.G. approvato con D. Dir n. 177/DRU del 14/02/03, i cui vincoli preordinati all'esproprio a far data dal 30/06/2008, sono decaduti.

Il Tribunale Amministrativo, con sentenza T.A.R.S. n. 1289/2017, ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta Pipitone Giuseppe contro il Comune di Mazara del Vallo, riguardo la nuova destinazione urbanistica, per effetto della decadenza dei vincoli, di un lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Cortina, foglio di mappa 171, particella nn. 3464 destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto dal P.R.G. vigente e, ritenuto illegittimo il silenzio del Comune impugnato dalla Ditta ricorrente, ha ordinato al Comune di adottare un provvedimento consiliare, con determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza del ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza;

- *non avendo il Comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato Commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per l'espletamento dell'incarico;*
- *lo stesso Commissario ad Acta delegato dal predetto dirigente, Arch. Salvatore Sacco, preso atto della relazione preliminare in data 24/07/2020 a firma dell'Arch. Bianca Asaro, responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, ha disposto di procedere alla variante urbanistica con reiterazione del vincolo espropriativo dell'area destinata a Viabilità di progetto;*
- *Successivamente, l'Ing. Salvatore Cirone, quale Commissario ad acta in sostituzione dell'Arch. Salvatore Sacco, preso atto dell'attività precedentemente svolta e condiviso la soluzione progettuale elaborata, ha disposto, con verbale del 23/07/2021, che si procedesse con l'impegno di spesa e al pagamento degli oneri istruttori propedeutici alla presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS, ex art. 12 del D.Lgs 152/2006;*
- *Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, DDG n.40 del 15/02/2022, si è disposta la non assoggettabilità della variante urbanistica di che trattasi, alla VAS;*

Dalla proposta di deliberazione e dalla relazione tecnica, si evince che:

- *Il lotto di terreno della presente variante, identificato catastalmente al Foglio di mappa 171 particella n. 3464, ha una superficie di circa mq 715,64 ed è situato sulla via Cortina all'interno di un vasto isolato delimitato dalla via Bessarione, dalla via Capri, dalla via del Portalettere e dal Lungomare Fata Morgana, in un contesto di aree destinate alla residenza e a strutture pubbliche, normate come zone omogenee C6;*
- *la stessa area oggetto del ricorso, nella precedente pianificazione (P.U.C. n.1 approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977) era destinata come segue:*
 - *Foglio di mappa 171*
 - *particella 3464 zona agricola C5*
- *il Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Dirigente n. 177 del 14/02/2003 dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato sulla*

G.U.R.S. n. 14 del 28 marzo 2003 e le relative Norme Tecniche di Attuazione, prevedono la seguente destinazione:

Foglio di mappa 171

- particella n. 3464 in parte zona omogenea F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)

- Viabilità di progetto

- l'area destinata a parcheggio e a viabilità di progetto antistante il lotto di che trattasi, indicata come superficie libera nella cartografia del P.R.G. vigente, è già compromessa dall'esistenza in sito di un fabbricato, corrispondente alla particella n. 3364 Foglio 171, che di fatto preclude la eventuale e futura realizzazione della strada di previsione di piano, di cui un tratto di circa m 26,00 insiste sul lotto in questione;
- per quanto riguarda la viabilità, trattasi di viabilità secondaria riguardante un tratto di breve lunghezza, complessivamente circa m 60,00, la cui realizzazione non risulta indispensabile al traffico veicolare in quanto i lotti di terreno interessati sono già serviti dalla via Cortina e, per le dimensioni e l'ubicazione, non renderebbe più funzionale la viabilità dell'intera zona;
- l'intero lotto di terreno ha una superficie di mq 715,64, per cui detratta la superficie destinata a viabilità di progetto corrispondente ad un breve tratto della via Cortina, pari a mq 157,90, rimane un'area libera di modeste dimensioni, pari a mq 557,74 all'interno di un contesto di aree destinate a zona edificabile, per cui appare congrua la destinazione urbanistica a zona omogenea C6;
- si è verificato che la superficie costruita esistente è superiore al 60% della superficie dell'isolato delimitato dalla via Bessarione, dalla via Alassio e da due strade di progetto, per cui l'edificazione nelle aree libere può avvenire con concessione singola, subordinatamente all'esistenza delle urbanizzazioni primarie, ai sensi dell'art. 38, comma 8 delle Norme di Attuazione del P.R.G.
- la previsione di edificabilità del lotto non incide significativamente sulle dotazioni degli standard urbanistici della zona di cui al D.M. 1444 del 1968, che risultano comunque assicurati atteso che nelle vicinanze esiste una vasta area destinata a parcheggio dal P.R.G. a viabilità esistente e di progetto, a parcheggio, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona F4 (aree a verde attrezzato per lo sport);
- nel dettaglio l'area oggetto di variante viene ad essere ri-normata come di seguito:

Foglio di mappa 171

- **particella n. 3464** (mq 557,74), zona omogenea C6

- **particella n. 3464** (mq 157,90), Viabilità di progetto

- per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione delle aree oggetto di variante parziale, non si prevedono norme nuove e/o particolari, per cui si rimanda alla Norme Tecniche di Attuazione, approvate contestualmente all'approvazione del P.R.G., che si intendono integralmente confermate;
- la ditta ricorrente, conferma di accettare la reiterazione del vincolo a viabilità di progetto, con espressa rinuncia a eventuali indennità scaturenti dalle cessioni o imposizioni di vincoli.

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- il Commissario ad Acta delegato facendo propria la proposta dell'Ufficio con Atto deliberativo n. 03 del 06.05.2022, ha adottato la variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo, via Cortina - foglio di mappa 171, particelle n. 3464;
- per quanto riguarda l'aspetto vincolistico territoriale, l'area oggetto di variante è assoggettata al solo vincolo sismico, per il quale si è espresso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell' art. 13 della legge 64/74, con parere favorevole prot. n. 65334 del 25.03.2019;

- con D.D.G. n. 40 del 15.02.2022, questo Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006, per la variante in argomento;
- la variante urbanistica richiesta dal Comune di Mazara del Vallo, si pone in esecuzione agli adempimenti indicati nella sentenza TARS n° 1289/17, al fine di attribuire una destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta Pipitone Giuseppe sita in Mazara del Vallo, via Cortina - foglio di mappa 171, particelle n. 3464;
- per l'area oggetto della variante non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate contestualmente con il P.R.G.;
- la variante in argomento rientra nella fattispecie regolata dal "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" indicata dall'art. 53, comma 1, della L.R. n. 19 del 13/08/2020 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, **si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante**, adottata dal comune di Mazara del Vallo con deliberazione del Commissario ad Acta n° 03 del 06.05.2022, ai sensi dell'art. 4 l.r. 71/78 in esecuzione alla Sentenza TARS n° 1289/17, assegnando all'area di proprietà della ditta Pipitone Giuseppe sita in Mazara del Vallo, Via Cortina - foglio di mappa 171, particella n. 3464 la seguente destinazione urbanistica:

- **particella n. 3464** (mq 557,74), zona omogenea C6
- **particella n. 3464** (mq 157,90), Viabilità di progetto;

VISTO il parere del Comitato tecnico Scientifico espresso con il voto n. 74 nella seduta del 18 maggio 2023, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.2 con nota prot. n° 8392 del 31 maggio 2023, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

... **Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta di parere favorevole dell'Ufficio.

Per quanto sopra il Comitato esprime **PARERE** favorevole all'approvazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 71/78, della "Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Cortina, foglio di mappa 171, particella n. 3464, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6, e a Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 1289/17. Ditta proprietaria: Pipitone Giuseppe in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n° 16/S2.2 che è parte integrante del presente voto»;

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico n. 74 del 18 maggio 2023 assunto con riferimento alla proposta di parere n. 16/S2.2 del 19 aprile 2023;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita:

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, richiamando la statuizione dell'art. 53 "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, in conformità a quanto espresso nel voto n. 74 del 18 maggio 2023, reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, con riferimento alla proposta di parere dell'U.O.S2.2 n. 16/S2.2 del 19 aprile 2023, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Mazara del Vallo adottata con Delibera del Commissario ad acta n. 03 del 06 maggio 2022, assegnando all'area di proprietà della ditta Pipitone Giuseppe, sita in Mazara del Vallo via Cortina, foglio di mappa 171, particella n. 3464, la seguente destinazione urbanistica:

Foglio di mappa 171

- **particella n. 3464** (mq 557,74), zona omogenea C6
- **particella n. 3464** (mq 157,90), Viabilità di progetto

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n. 16/S2.2/DRU del 19 aprile 2023;
- 2) Voto n. 74 del 18 maggio 2023 reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Regionale dell'urbanistica;
- 3) Delibera del Commissario ad acta n. 03 del 06 maggio 2022;

- ART. 3)** Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- ART. 4)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- ART. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 8 giugno 2023.

BERINGHELI

(2023.24.1412)114

DECRETO n. 148 del 12 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II 01 Aprile 1968 n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. P. R.S. n. 446 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Calogero Beringheli l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
VISTA l'istanza del comune di Rosolini prot. n. 21454 del 24/09/2020 con la quale sono stati trasmessi atti ed elaborati relativi alla Variante al P.R.G. denominata "H" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 31, part.IIe 1591-1597 divenuta "zona bianca" (Es. sentenza TAR 3282/2014 su ricorso di Trombatore G. e Rizza F.) richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;
VISTA la proposta di parere n.5 del 14.02.2023 resa dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica che di seguito si trascrive:

VISTA l'istanza del comune di Rosolini prot. n. 21454 del 24/09/2020 con la quale sono stati trasmessi atti ed elaborati relativi allo variante urbanistica in oggetto, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge.

VISTA la nota del comune di Rosolini prot. n. 3867 del 18/02/2021 con la quale questo ufficio è stato invitato "a non tenere conto della trasmissione effettuata" stante la rilevata necessità di "regolarizzare" i relativi atti di pubblicazione.

VISTA la nota del comune di Rosolini n. 16343 del 26/08/2021 di trasmissione dei nuovi atti di pubblicazione.

VISTA la dirigenziale prot. n. 7177 del 27/04/2022 di richiesta in integrazioni.

VISTA la relazione integrativa del comune di Rosolini n. 25902 del 24/11/2022 (data di arrivo 25/11/2022, prot. DRU n. 18873-28/11/2022).

*VISTA la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla variante in oggetto e in particolare la seguente ritenuta significativa al fine dell'esame di competenza:
seguente ritenuta significativa al fine dell'esame di competenza:*

a) Sentenza TAR Catania n. 3282/2014

b) Atti preliminari all'adozione:

- *parere ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con prot. n. 147442 del 3/07/2018;*

- *D.A. 412/gab del 24/09/2018 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 di non*



- assoggettabilità a VAS.
- c) Atti di adozione, deposito e pubblicità ex art. 3 l.r. n. 71/1978:
 - delibera di adozione del Commissario ad acta n. 3 del 4/07/2019;
 - stralcio G.U.R.S., n. 22, p. II, in data 4/06/2021;
 - stralcio "Quotidiano di Sicilia" del 4/06/2021;
 - avviso all'albo pretorio in data 4/06/2021
 - attestazione in data 24/08/2021 del Segretario generale relativa all'avvenuto regolare espletamento delle procedure di deposito e pubblicità e la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni.
- d) Elaborati tecnici di cui alla DC di adozione:
 - Relazione tecnica (tav. 1)
 - inquadramento territoriale (tav. 2)
 - raffronto stato di fatto e proposta di variante I (tav. 3H)
 - correlazioni vincolo PAI (tav. 4 GHI)
 - stralcio tavv. P5/B e C del PRG
 - studio geologico recante gli estremi del n.o. n. 147442 del 3/07/2018 composto da:
 - fascicolo "integrazione" e allegati datato 11/06/2018
 - carta litotecnica
 - carta idrogeologica
 - carte PAI
 - integrazione relazione geologica datata 19/03/2018
 - rapporto ambientale preliminare
- e) Relazione integrativa del comune di Rosolini prot. n. 25902 del 24/11/2022

RILEVATO

Si premette che la variante parziale di cui si chiede l'approvazione di questo DRU risulta adottata il 4/07/2019 quindi precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale n. 19/2020. Di conseguenza, per come chiarito con Circolare DRU n. 1/2020, ricadendo nella casistica di cui all'art. 53, c. 1, della stessa l.r. 19/2020 ("Regime transitorio della pianificazione urbanistica"), segue il procedimento disciplinato dalla previgente normativa urbanistica (l.r. n. 71/1978).

La soluzione pianificatoria in esame, adottata in esecuzione di giudicato, riguarda una superficie di terreno di mq 345 di proprietà dei ricorrenti identificata in Catasto al fg. 31 part.lla 1591-1597 per la quale si propone la variazione della destinazione urbanistica da parcheggio "a servizio della zona F2/15" e strada pubblica (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona B2.

In base a quanto riportato nella relazione urbanistica redatta dal Responsabile del competente settore comunale allegata all'atto di adozione, l'area oggetto della procedura è delimitata da viabilità esistente, è ubicata "in zona B2/8 e presenta tutte le opere di urbanizzazioni primaria ... in quanto oggetto di piano di recupero urbanistico (P.P.R. n. 2) redatto ... per la notevole presenza di immobili realizzati abusivamente". Inoltre, si sarebbe persa "una qualunque utilitas della previsione di parcheggio a servizio della zona F2/15, per altro di difficile realizzazione a seguito del mutato stato dei luoghi conseguente alla realizzazione, da parte della P.A., di nuove viabilità urbane e urbanizzazioni primarie che ridefiniscono l'assetto degli isolati e non ultimo l'elevato onere a carico della P.A., se dovesse procedere all'espropriazione delle aree sia per il Parcheggio sia per la zona F2/15, ritenendosi più utile ricollocare l'attrezzatura in altro sito nella redigenda revisione generale del P.R.G., osservato inoltre che la variante ... non interessa l'intera previsione di P.R.G. di area a parcheggio".

Per quanto riguarda la normativa di attuazione, la stessa relazione precisa che nelle Z.T.O. B2 "gli interventi sono normati dall'art. 14 delle NN.TT.AA. del P.P.R. 2, con le seguenti prescrizioni:

- Tipologia costruttiva = tipo B, con area a verde privato sul filo stradale della via principale;
- Superficie edificabile = massimo i 4/5 della superficie del lotto;
- Superficie a verde privato minima = 1/5 della superficie del lotto;
- Altezza massima = 11,00 ml;
- Numero massimo di elevazione = tre;
- Densità edilizia fondiaria = 2,5 mc/mq (zona tipo B1)

....”.

CONSIDERATO

Dal punto di vista amministrativo-procedimentale la pratica appare regolare e procedibile nonché, visto quanto attestato dal Segretario Generale nel certificato del 24/08/2021, completa degli atti e pareri prescritti dalla normativa.

Le motivazioni addotte dal comune di Rosolini a sostegno della proposta appaiono in linea di massima condivisibili. Del resto, la variante adottata in esecuzione di giudicato interessa un'area di limitata estensione ed appare, dal punto di vista della pianificazione, ininfluenza o comunque non significativa nei confronti del particolare contesto insediativo (edilizia sorta irregolarmente di cui al relativo P.P.R.), nonché in relazione al complessivo assetto territoriale anche alla luce dell'attestazione di verifica degli standard urbanistici di cui alla comunale prot. n. 25902 del 24/11/2022.

Non risultano presentate osservazioni/opposizioni a seguito delle procedure di deposito e pubblicità.

Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato questo Servizio 4-DRU è del

PARERE

che, per quanto attiene agli aspetti di competenza prettamente urbanistici, la variante al P.R.G. di Rosolini denominata "H" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 31, part.lla 1591-1597, da parcheggio e strada pubblica (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona B2, adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 4/07/2019 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 3282/2014, sia meritevole di approvazione;

VISTO il Voto n° 67 del 18.05.2023 del Comitato Tecnico Scientifico che di seguito si trascrive:

"Vista la nota del Servizio 4 del D.R.U. prot. 2610 del 16/2/2023 con la quale sono stati trasmessi, per l'espressione della dovuta valutazione del Comitato, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 5 del 14/2/2023 con la quale l'ufficio ha ritenuto che la variante al P.R.G. di Rosolini denominata "H" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 31, part.lla 1591-1597, da parcheggio e strada pubblica (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona B2, adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 4/07/2019 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 3282/2014, sia meritevole di approvazione.

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Sentiti i relatori nella seduta del 16/3/2023 che hanno illustrato il contenuto della proposta dell'Ufficio;

Considerato che nel corso della discussione il rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio nella considerazione che il territorio di Rosolini è interessato da faglie ha proposto il rinvio dell'argomento al fine di provvedere ad una verifica delle condizioni geologiche dell'area interessata dalla variante.

Considerato che nel corso dell'odierna seduta il rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competenti hanno espresso parere favorevole alla variante in argomento.

Considerato che dopo ampia discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio.

Per tutto quanto sopra il Comitato, in coerenza alla proposta di parere n. 5/S4/DRU del 6/2/2023, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che la variante urbanistica del Comune di Rosolini denominata denominata "H" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 31, part.lla 1591-1597, adottata con Delibera commissariale n. 3 del 4/07/2019 sia meritevole di approvazione";

VISTA la nota prot. n. 8171 del 25.05.2023 con la quale il Servizio 6/DRU ha trasmesso al Servizio 4/DRU il sopra richiamato voto del CTS;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

RITENUTO di poter condividere il Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico n° 67 del 18.05.2023 con relativo allegato Parere n° 5/S4/DRU del 14.02.2023;



DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 53 della L.R. 13/08/2020 n. 19 e della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata la variante urbanistica adottata dal Commissario ad acta con delibera di adozione n. 3 del 4/07/2019 e relativa alla variante al P.R.G. denominata "H" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 31, part.lla 1591-1597, divenuta "zona bianca", a zona B2, in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 3282/2014 ed in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico con il voto n° 67 del 18.05.2023.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n. 5/S4/DRU del 14.02.2023;
- 2) Voto n. 67 del 18.05.2023 reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Regionale dell'urbanistica;
- 3) Delibera di adozione del Commissario ad acta n. 3 del 04.07.2019;
- 4) Parere ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con prot. n. 147442 del 03.07.2018;
- 5) Relazione tecnica (tav.1);
- 6) Inquadramento territoriale (tav. 2);
- 7) Raffronto stato di fatto e proposta di variante H (tav. 3H)
- 8) Stralcio tavv. P5/B e C del PRG;
- 9) Relazione integrativa del comune di Rosolini prot. n. 25902 del 24/11/2022.

ART. 3) Il presente Decreto, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 12 giugno 2023.

BERINGHELI

(2023.24.1421)114

DECRETO n. 149 del 12 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II 01 Aprile 1968 n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. P. R.S. n. 446 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Calogero Beringheli l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTA l'istanza del comune di Rosolini prot. n. 22066 dell' 1/10/2020 con la quale sono stati trasmessi atti ed elaborati relativi alla Variante al P.R.G. denominata "N" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 36, part.lla 222 da zona "F1/17 - aree pubbliche per l'istruzione" (oggi "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "C2/17 - residenziale estensiva", adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 4/07/2019 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 2164/2017 richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;

VISTA la proposta di parere n.02 del 06.02.2023 resa dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica che di seguito si trascrive:

VISTA l'istanza del comune di Rosolini prot. n. 22066 dell'1/10/2020 con la quale sono stati trasmessi atti ed elaborati relativi allo variante urbanistica in oggetto, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge.

VISTA la nota del comune di Rosolini prot. n. 3872 del 18/02/2021 con la quale questo ufficio è stato invitato "a non tenere conto della trasmissione effettuata" stante la rilevata necessità di "regolarizzare" i relativi atti di pubblicazione.

VISTA la nota del comune di Rosolini n. 16342 del 26/08/2021 dei nuovi atti di pubblicazione.

VISTA la dirigenziale prot. n. 7222 del 27/04/2022 di richiesta integrazioni.

VISTA la relazione integrativa del comune di Rosolini n. 25906 del 24/11/2022 (data di arrivo 25/11/2022, prot. DRU n. 18880-28/11/2022).

VISTA la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla variante in oggetto e in particolare la seguente ritenuta significativa al fine dell'esame di competenza:

Sentenza TAR Catania n. 2164/2017

a) Atti preliminari all'adozione:

- *parere ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania*

- con prot. n. 150265 del 5/07/2018;
- D.A. 174/gab del 29/04/2019 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 di non assoggettabilità a VAS.
- b) Atti di adozione, deposito e pubblicità ex art. 3 Lr. n. 71/1978:
- delibera di adozione del Commissario ad acta n. 4 del 4/07/2019;
 - G.U.R.S., n. 22, p. II-III, in data 6/04/2021;
 - stralcio quotidiano "Giornale di Sicilia" del 4/06/2021;
 - avviso all'albo pretorio in data 4/06/2021
 - attestazione in data 24/08/2021 attestante l'avvenuto regolare espletamento delle procedure di deposito e pubblicità e la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni;
 - attestazione di sussistenza sull'area interessata del solo vincolo sismico
- c) Elaborati tecnici di cui alla DC di adozione:
- Relazione tecnica (R.T. N)
 - inquadramento territoriale (tav. 1N)
 - raffronto stato di fatto e proposta di variante (tav. 2N)
 - tavola P5/A del PRG variata (tav. 3N)
 - studio geologico recante gli estremi del n.o. n. 150265 del 5/07/2018 composto da:
 - fascicolo "integrazione" e allegati in data 11/06/2018
 - n. 5 tavole grafiche
 - integrazione relazione geologica in data 19/03/2018
 - rapporto ambientale preliminare
- d) Relazione integrativa del comune di Rosolini prot. n. 25906 del 24/11/2022

RILEVATO

Si premette che la variante parziale di cui si chiede l'approvazione di questo DRU risulta adottata il 4/07/2019 quindi precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale n. 19/2020. Di conseguenza, per come chiarito con Circolare DRU n. 1/2020, ricadendo nella casistica di cui all'art. 53, c. 1, della stessa l.r. 19/2020 ("Regime transitorio della pianificazione urbanistica"), segue il procedimento disciplinato dalla pre-vigente normativa urbanistica (l.r. n. 71/1978).

La soluzione pianificatoria in esame, adottata in esecuzione di giudicato, riguarda una superficie di terreno di mq 1980 di proprietà del ricorrente identificata in Catasto al fg. 36 part. 222 per la quale si propone la variazione della destinazione urbanistica da zona "F1/17 - aree pubbliche per l'istruzione" (oggi "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "C2/17 - residenziale estensiva".

In base a quanto riportato nella relazione urbanistica redatta dal Responsabile del competente settore comunale allegata all'atto di adozione, la proposta di variante sarebbe "coerente con quelle della zona territoriale circostante e ricade all'interno delle aree di espansione di Rosolini, precisamente lungo la via Filippo Turati". La stessa r.u. precisa che "secondo quanto disposto dalle NN.TT.AA. del PRG, all'art. 26 e 27, l'edificazione potrà avvenire per singole concessioni, secondo la normativa specifica contenuta nei rispettivi piani particolareggiati di recupero. Nel caso in specie lo strumento attuativo di riferimento è il P.P.R. n. 5 aggregato 17" con i seguenti indici e parametri edilizi:

- lotto minimo mq 800
- Df mc/mq 0,60
- Area edificabile 1/6 del lotto
- Area a verde privato 5/6 del lotto
- Distanza tra i fabbricati m 5,00
- H max m 8
- Tipologia edilizia G - a villetta

CONSIDERATO

- a) Dal punto di vista amministrativo-procedimentale la pratica appare regolare e procedibile nonché, visto quanto attestato dal Segretario Generale nel certificato del 24/08/2021, completa degli atti e pareri prescritti dalla normativa.
- b) Le motivazioni addotte dal comune di Rosolini a sostegno della proposta appaiono in linea di massima condivisibili. Peraltro, la variante adottata in esecuzione di giudicato interessa

un'area di limitata estensione ed appare, dal punto di vista della pianificazione, ininfluyente o comunque non significativa nei confronti del particolare contesto insediativo (edilizia sorta irregolarmente di cui al relativo P.P.R.) nonché in relazione al complessivo assetto territoriale anche alla luce dell'attestazione di verifica degli standard urbanistici di cui alla comunale prot. n. 25906 del 24/11/2022.

c) Non risultano presentate osservazioni/opposizioni a seguito delle procedure di deposito e pubblicità.

Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato questo Servizio 4-DRU è del

PARERE

che, per quanto attiene agli aspetti di competenza prettamente urbanistici, la variante al P.R.G. di Rosolini denominata "N" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 36, part.lla 222, da zona "F1/17 - aree pubbliche per l'istruzione" (oggi "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "C2/17 - residenziale estensiva", adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 4/07/2019 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 2164/2017, sia meritevole di approvazione;

VISTO il Voto n° 69 del 18.05.2023 del Comitato Tecnico Scientifico che di seguito si trascrive:

Vista la nota del Servizio 4 del D.R.U. prot. 1967 del 7/2/2023 con la quale sono stati trasmessi, per l'espressione della dovuta valutazione del Comitato, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 2 del 6/2/2023 con la quale l'ufficio ha ritenuto che la variante al P.R.G. di Rosolini denominata "N" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 36, part.lla 222, da zona "F1/17 - aree pubbliche per l'istruzione" (oggi "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "C2/17 - residenziale estensiva", adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 4/07/2019 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 2164/2017, sia meritevole di approvazione.

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Sentiti i relatori nella seduta del 16/3/2023 che hanno illustrato il contenuto della proposta dell'Ufficio;

Considerato che nel corso della discussione il rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio nella considerazione che il territorio di Rosolini è interessato da faglie ha proposto il rinvio dell'argomento al fine di provvedere ad una verifica delle condizioni geologiche dell'area interessata dalla variante.

Considerato che nel corso dell'odierna seduta il rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competenti hanno espresso parere favorevole alla variante in argomento.

Considerato che dopo ampia discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio.

Per tutto quanto sopra il Comitato, in coerenza alla proposta di parere n. 2/S4/DRU del 6/2/2023, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che la variante urbanistica del Comune di Rosolini denominata "N" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 36, part.lla 222, adottata con Delibera commissariale n. 4 del 4/07/2019 sia meritevole di approvazione;

VISTA la nota prot. n. 8102 del 24.05.2023 con la quale il Servizio 6/DRU ha trasmesso al Servizio 4/DRU il sopra richiamato voto del CTS;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

RITENUTO di poter condividere il Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico n° 69 del 18.05.2023 con relativo allegato Parere n. 02/S4/DRU del 06/02/2023;

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 53 della L.R. 13/08/2020 n. 19 e della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata la variante urbanistica adottata dal Commissario ad acta con delibera di adozione n. 4 del 04/07/2019 e relativa alla

variante al P.R.G. di Rosolini denominata "N" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 36, part.lla 222, da zona "F1/17 - aree pubbliche per l'istruzione, divenuta "zona bianca", a zona "C2/17 - residenziale estensiva, adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 4/07/2019 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. 2164/2017 ed in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico con il voto n° 69 del 18.05.2023.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n. 2/S4/DRU del 06.02.2023;
- 2) Voto n. 69 del 18.05.2023 reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Regionale dell'urbanistica;
- 3) Parere ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con prot. n. 150265 del 5/07/2018;
- 4) Delibera di adozione del Commissario ad acta n. 4 del 4/07/2019;
- 5) Relazione tecnica;
- 6) Inquadramento territoriale (tav. 1N);
- 7) Raffronto stato di fatto e proposta di variante (tav. 2N);
- 8) Tavola P5/A del PRG variata (tav. 3N);
- 9) Relazione integrativa del comune di Rosolini prot. n. 25906 del 24/11/2022.

ART. 3) Il presente Decreto, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 12 giugno 2023.

BERINGHELI

(2023.24.1425)114

DECRETO n. 150 del 12 giugno 2023.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II 01 Aprile 1968 n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. P. R.S. n. 446 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Calogero Beringheli l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTA l'istanza del comune di Rosolini prot. n. 22909 del 17/11/2021 con la quale sono stati trasmessi atti ed elaborati relativi alla Variante al P.R.G. denominata "B1*" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 30, part.lle 476-479-478, da zona "F3/5 - aree per attrezzature pubbliche di interesse generale" (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "B1*", adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 15/01/2020 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. TAR 2217/2017 richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;

VISTA la proposta di parere n.08 del 24.02.2023 resa dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica che di seguito si trascrive:

VISTA l'istanza del comune di Rosolini prot. n. 22909 del 17/11/2021 con la quale sono stati trasmessi atti ed elaborati relativi allo variante urbanistica in oggetto, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge.

VISTA la dirigenziale prot. n. 10034 del 13/06/2022 di richiesta integrazioni.

VISTA la relazione integrativa del comune di Rosolini n. 26139 del 28/11/2022 (data di arrivo 28/11/2022, prot. DRU n. 18973-29/11/2022).

VISTA la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla variante in oggetto e in particolare la seguente ritenuta significativa al fine dell'esame di competenza:

a) Atti preliminari all'adozione:

- *parere ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con prot. n. 183238 del 18/09/2019;*
- *D.A. 389/gab del 21/11/2019 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 di non assoggettabilità a VAS.*

b) Atti di adozione, deposito e pubblicità ex art. 3 L.r. n. 71/1978:

- *delibera di adozione del Commissario ad acta n. 3 del 15/01/2020;*

- stralcio G.U.R.S., n. 22, p. II, in data 4/06/2021;
- stralcio "Quotidiano di Sicilia" del 4/06/2021;
- avviso all'albo pretorio in data 4/06/2021;
- manifesto murale in data 4/06/2021
- attestazione in data 24/08/2021 del Segretario generale relativa all'avvenuto regolare espletamento delle procedure di deposito e pubblicità e la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni.

c) Elaborati tecnici di cui alla DC di adozione:

- Relazione tecnica
- inquadramento territoriale (tav. 1B1*)
- raffronto stato di fatto e proposta di variante (tav. 2B1*)
- studio geologico recante gli estremi del n.o. del Genio Civile composto da:
 - relazione geologica
 - carta geologica ecc. in scala 1/2.000
 - carta geologica ecc. in scala 1/10.000
 - carte PAI
 - rapporto ambientale preliminare

d) Relazione integrativa del comune di Rosolini prot. n. 26139 del 28/11/2022

RILEVATO

Si premette che la variante parziale di cui si chiede l'approvazione di questo DRU risulta adottata il 15/01/2020 quindi precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale n. 19/2020. Di conseguenza, per come chiarito con Circolare DRU n. 1/2020, ricadendo nella casistica di cui all'art. 53, c. 1, della stessa Lr. 19/2020 ("Regime transitorio della pianificazione urbanistica"), segue il procedimento disciplinato dalla previgente normativa urbanistica (Lr. n. 71/1978).

La soluzione pianificatoria in esame, adottata in esecuzione di giudicato, riguarda una superficie di terreno di mq 325 di proprietà dei ricorrenti identificata in Catasto al fg. 30 part.lla 476-479-478 per la quale si propone la variazione della destinazione urbanistica da zona "F3/5 - aree per attrezzature pubbliche di interesse generale" (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "B1*".

In base a quanto riportato nella relazione urbanistica redatta dal Responsabile del competente settore comunale allegata all'atto di adozione, l'area oggetto della procedura è ubicata "nel tessuto edificato di Rosolini, nelle vicinanze del cimitero comunale ... precisamente lungo la via Barbarino la Ciura".

Per quanto riguarda la normativa di attuazione, la stessa relazione precisa che la proposta "riclassifica l'area in zona B1* variata in quanto contigua con la zona omogenea B1 ... assegnando un indice di densità edilizia ... pari a 3.75 mc/mq, assunto per analogia all'indice applicato nella zona omogenea B3/6 ... limitrofa all'area di interesse. Restano invariati tutti gli altri parametri previsti dalle NTA per la zona B1" (v. art. 22 NTA).

CONSIDERATO

Dal punto di vista amministrativo-procedimentale la pratica appare regolare e procedibile nonché, visto quanto attestato dal Segretario Generale nel certificato del 24/08/2021, completa degli atti e pareri prescritti dalla normativa.

In atti non si riscontrano ulteriori motivazioni a sostegno della proposta di riclassificazione se non quella connessa all'obbligo di eseguire il giudicato. La variante proposta comunque interessa un'area di modestissima estensione e pertanto appare, dal punto di vista della pianificazione, ininfluenza o comunque non significativa in relazione al complessivo assetto territoriale anche alla luce dell'attestazione di verifica degli standard urbanistici di cui alla comunale prot. n. 25902 del 24/11/2022.

Non risultano presentate osservazioni/opposizioni a seguito delle procedure di deposito e pubblicità.

Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato questo Servizio 4-DRU è del

PARERE

che, per quanto attiene agli aspetti di competenza prettamente urbanistici, la variante al P.R.G. di Rosolini denominata "B1*" per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 30, part.lla 476-479-478, da zona "F3/5 - aree per attrezzature pubbliche di

interesse generale” (in atto “zona bianca” per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona “B1”, adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 15/01/2020 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. TAR 2217/2017, sia meritevole di approvazione.*

VISTO il Voto n° 66 del 18.05.2023 del Comitato Tecnico Scientifico che di seguito si trascrive:

“Vista la nota del Servizio 4 del D.R.U. prot. 3147 del 27/2/2023 con la quale sono stati trasmessi, per l’espressione della dovuta valutazione del Comitato, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 8 del 24/2/2023 con la quale l’ufficio ha ritenuto che la variante al P.R.G. di Rosolini denominata “B1” per la nuova qualificazione urbanistica dell’area identificata in catasto al fg. 30, part.lle 476-479-478, da zona “F3/5 - aree per attrezzature pubbliche di interesse generale” (in atto “zona bianca” per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona “B1*”, adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 15/01/2020 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. TAR 2217/2017, sia meritevole di approvazione.*

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Sentiti i relatori nella seduta del 16/3/2023 che hanno illustrato il contenuto della proposta dell’Ufficio;

Considerato che nel corso della discussione il rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile competente per territorio nella considerazione che il territorio di Rosolini è interessato da faglie ha proposto il rinvio dell’argomento al fine di provvedere ad una verifica delle condizioni geologiche dell’area interessata dalla variante.

Considerato che nel corso dell’odierna seduta il rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competenti hanno espresso parere favorevole alla variante in argomento.

Considerato che dopo ampia discussione è emerso l’orientamento di condividere la proposta dell’ufficio.

Per tutto quanto sopra il Comitato, in coerenza alla proposta di parere n. 8/S4/DRU del 24/2/2023, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che la variante urbanistica del Comune di Rosolini denominata denominata “B1” per la nuova qualificazione urbanistica dell’area identificata in catasto al fg. 30, part.lle 476-478-479, adottata von delibera commissariale n. 3 del 15/1/2020 è meritevole di approvazione;*

VISTA la nota prot. n. 8101 del 24.05.2023 con la quale il Servizio 6/DRU ha trasmesso al Servizio 4/DRU il sopra richiamato voto del CTS;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

RITENUTO di poter condividere il Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico n° 66 del 18.05.2023 con relativo allegato Parere n. 8/S4/DRU del 24/2/2023;

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 53 della L.R. 13/08/2020 n. 19 e della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata la variante urbanistica adottata dal Commissario ad acta con delibera di adozione n. 3 del 15/01/2020 e relativa alla variante al P.R.G. denominata “B1*” per la nuova qualificazione urbanistica dell’area identificata in catasto al fg. 30, part.lle 476-478-479 divenuta “zona bianca” a zona “B1 in esecuzione della Sentenza TAR Catania n. TAR 2217/2017 ed in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico con il voto n° 66 del 18.05.2023.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n. 8/S4/DRU del 24.02.2023;
- 2) Voto n. 66 del 18.05.2023 reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Regionale dell’urbanistica;
- 3) Parere ai sensi dell’art. 13 legge n. 64/1974 reso dall’Ufficio del Genio Civile di Siracusa con prot. n. 183238 del 18/09/2019;



- 4) Delibera di adozione del Commissario ad acta n. 3 del 15/01/2020;
- 5) Relazione tecnica;
- 6) Inquadramento territoriale (tav. 1B1*);
- 7) Raffronto stato di fatto e proposta di variante (tav. 2B1*);
- 8) Relazione integrativa del comune di Rosolini prot. n. 26139 del 28/11/2022.

ART. 3) Il presente Decreto, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 12 giugno 2023.

BERINGHELI

(2023.24.1422)114



DECRETO n. 223 del 13 giugno 2023.

Modifica dell'Allegato 2 del decreto 20 novembre 1997, concernente istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari.

L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della regione Siciliana;

VISTE le LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il D.P.R.S. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la Dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;

VISTO il D.A. 20 novembre 1997 di Istituzione della Riserva Naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari;

VISTO il D.A. 157/GAB del 28 giugno 2022 con il quale viene modificato il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali di cui al D.A. n. 970 del 10 giugno 1991 con l'inserimento, in variante, della Riserva Naturale Orientata "Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella";

CONSIDERATA la segnalazione pervenuta, per il tramite del Dipartimento Regionale della Protezione Civile nota prot. 20187 del 12 maggio 2023, da parte dell'INGV – Centro Monitoraggio Eolie, con la quale viene evidenziata l'esigenza di potenziare l'intero sistema di monitoraggio e sorveglianza vulcanica per la sicurezza della popolazione e dei numerosi turisti e visitatori che frequentano l'isola in particolare durante la stagione estiva;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 11 dell'Allegato 2 *Regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio* del Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 20 novembre 1997 non contempla la possibilità agli enti pubblici che svolgono attività di vigilanza vulcanica e di protezione civile di proporre la collocazione delle attrezzature e la realizzazione degli impianti strettamente necessari;

VISTA la proposta del Servizio 3 – Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Regionale dell'Ambiente presentata al Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 07 giugno 2023, relativamente alla modifica del regolamento della Riserva Naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, al fine di consentire agli enti pubblici che svolgono attività di vigilanza vulcanica e di protezione civile di proporre la collocazione delle attrezzature e la realizzazione degli impianti strettamente necessari;

VISTA l'approvazione da parte del C.R.P.P.N. nella seduta del 07 giugno 2023, della proposta di modifica così come formulata dal Servizio 3 – Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;



RITENUTO di dover procedere alla modifica del regolamento della Riserva Naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, al fine di consentire agli enti pubblici che svolgono attività di vigilanza vulcanica e di protezione civile di proporre la collocazione delle attrezzature e la realizzazione degli impianti strettamente necessari;

RITENUTO pertanto di modificare il comma 3 dell'art. 11 dell'Allegato 2 del Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 20 novembre 1997;

DECRETA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 – con il presente decreto il comma 3 dell'articolo 11 dell'Allegato 2 *Regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio* del Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 20 novembre 1997, è sostituito dal seguente “comma 3 - L'accesso alle zone ad alto rischio vulcanico sarà definito dalla commissione grandi rischi che provvederà a determinare le misure occorrenti per la loro eventuale fruizione. Gli enti pubblici che svolgono attività di vigilanza vulcanica e di protezione civile possono proporre la collocazione delle attrezzature e la realizzazione degli impianti strettamente necessari. Eventuali presidi, attrezzature ed impianti in questo senso dovranno essere autorizzati dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente sentito il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale”.

Il presente decreto, unitamente agli allegati sopra riportati, sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 13 giugno 2023.

PAGANA

N.B. - *Il Regolamento modificato, allegato al presente decreto, può essere scaricato dal sito istituzionale del Dipartimento dell'ambiente della Regione siciliana.*

(2023.24.1448)007

DECRETO n. 154 del 15 giugno 2023.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Milazzo - Sentenza TAR Sicilia - sezione di Catania n. 1910/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009 così' come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26. , il Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 446 del 13 febbraio 2023 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 10 febbraio 2023;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che l'art.48 (Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato) della suddetta legge regionale 13 agosto 2020 n. 19, stabilisce che: *"ai fini della esecuzione del giudicato, le varianti agli strumenti urbanistici generali ed ogni attività inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGA sono approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.52"*;
- VISTA** la nota prot. n.23796 del 9.3.2023 assunta al DRU n.4032 del 10.03.2023 con la quale il Comune di Milazzo ha trasmesso, relativamente all'oggetto, la Delibera di Commissario ad Acta n.1 del 21.02.2023, corredata di allegati, per gli atti consequenziali di competenza ex art.48 della l.r. n.19/2020 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera di Commissario ad Acta n.1 del 21.02.2023, avente per oggetto <<Variante puntuale al P.R.G. Riclassificazione urbanistica di un'area, a seguito della sentenza n.1910/2019 del 26.07.2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez III, sul ricorso n.137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" contro il Comune di Milazzo, distinta in Catasto al foglio 7 particelle 714, 1271 e 1246>>;
- VISTA** l'attestazione del 14.02.2023 del Dirigente del 4° settore "Ambiente e Territorio" del Comune di Milazzo, Ing. Fabio Marino, il quale certifica che *"l'avviso deposito atti è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune (anche on line sul sito web del Comune di Milazzo - sezione "Politica del Territorio") per sessanta giorni consecutivi dal 21 novembre 2022 e che contro lo stesso non sono state presentati reclami o opposizioni"*;
- VISTO** che con la superiore attestazione si certifica che *"il medesimo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 parte II e III del 25.11.2022 a pag. 16"*;
- VISTO** che con la medesima attestazione si certifica che *"il progetto e la documentazione relativa alla - Variante urbanistica è stato depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 15, della L.R. n.*

- 19/2020, presso il 4° Settore "Ambiente e Territorio – 2° Servizio "Politiche del Territorio" e pubblicato sul sito web del Comune e dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente";
- VISTA** con la stessa attestazione si certifica altresì che "non risultano pervenute a questo Settore osservazioni/opposizioni entro i termini di legge" e che "non sono altresì pervenute osservazioni fuori termine";
- VISTO** L'Accordo di Pianificazione stipulato in data 01.09.2022 in cui <<...preso atto dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Pianificazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, dell'Autorità di Bacino, del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e dell'Autorità Competente in materia di V.A.S. dell'A.R.T.A. (...) i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti alla seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione esprimono parere favorevole alla Variante urbanistica nuova destinazione Z.T.O. "F1A" per le aree interessate dalla variante con le relative Norme di Attuazione del PRG vigente art. n. 29 bis>>;
- VISTA** la proposta di parere n. 7/3.1 del 26 aprile 2023, resa dall'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
 <<...Omissis... Dalla proposta di deliberazione e dalla relazione tecnica si evince che
 Le aree interessate dalla presente variante, sono contraddistinte in Catasto:
 •al foglio 7 particella n. 714 della superficie catastale pari a mq 18.391, ricadente in zona "F1", confinante a Nord, Est ed Ovest con terreni liberi ricadenti in zona "F1" e viabilità di piano, mentre a Sud con il muro di confine dell'area di parcheggio del "Palazzetto dello Sport" di proprietà comunale. Allo stato attuale l'area non risulta urbanizzata ed è priva di infrastrutture viarie;
 •al foglio 7 particelle n. 1271 e n. 1246 della superficie catastale complessiva pari a mq 8.258, ricadenti in zona "F1", confinante a Nord con il muro di confine del "Palazzetto dello Sport", a Ovest e Est con terreni liberi di altra proprietà ricadenti in zona "F1", a Sud con terreno di altra proprietà in zona "C2a" in atto con piano di lottizzazione "Voilé" approvato e con gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria già definiti. L'accesso all'area può avvenire dalla via Nino Romano (strada di accesso al "Palazzetto dello Sport") e dalla nuova strada del piano di lottizzazione "Voilé". Entrambe le strade, con caratteristiche di viabilità secondaria, si immettono sulla bretella dell'Asse viario uscita di Ponente.
 Le aree interessate dal progetto (foglio 7 pat.ile 714, 1271 e 1246) ricadevano in zona "F1" - normate dall'art. 29 delle NN.TT.AA. del PRG vigente - destinate ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale, oggi divenute "zona bianca" per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi, dove lo strumento di attuazione previsto dalle medesime norme era il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, con le seguenti destinazioni:
 a) Attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo;
 b) Attrezzature sociali, culturali e ricreative;
 c) Attrezzature sportive;
 d) Fiera campionaria;
 e) Uffici di Enti pubblici e per l'Amministrazione giudiziaria;
 f) Attrezzature sanitarie ed assistenziali;
 g) Residenze collettive di servizio;
 h) Servizi per la vigilanza;
 i) Servizi di assistenza al traffico.
 Lo strumento di attuazione previsto era il Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica.
 Nello Schema di Massima della Variante Generale al PRG le aree sono ricadenti in zona "F1" destinata ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale.
 Sulle aree interessate dal progetto, oggetto di variante urbanistica, insistono i seguenti vincoli:
 •nel Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 provincia Messina, adottato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019, sono soggette alle prescrizioni delle aree con livello di tutela 1 – art. 20 delle N.d.A.;
 •distanza ad oltre 3.800 m dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Capo Milazzo" contraddistinto dal codice ITA030032, per cui non è necessario procedere a valutazione di incidenza dell'intervento sul sito sopracitato ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 8.9.1997 n. 357 e ss.mm.ii.;
 •non presentano fenomeni di dissesto o pericolosità, come rilevato dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), Bacino idrografico del Torrente Corriolo (006) - Area Territoriale tra i bacini del T.te Corriolo e del T.te Mela (006b). Unità fisiografica n. 21 Capo Calavà – Capo Milazzo;
 •distanza oltre 2,2 Km dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN), istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, e definito nella sua perimetrazione con il Decreto 11 agosto 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 •sono gravate dal vincolo sismico.
 Sulla destinazione urbanistica delle aree oggetto del presente procedimento, in riferimento alle analisi compiute ed al fine di soddisfare gli standard di cui all'art. 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444 (fermo restando l'applicazione della nuova L.R. n. 19/2020), è stata proposta per i lotti interessati dalla decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio del vigente P.R.G., la riclassificazione urbanistica dell'area attraverso la zona "F1A", introducendo nelle NN.TT.AA l'art. 29 bis di seguito riportato, che si configura a vincolo conformativo, riproponendo la medesima destinazione urbanistica della predente zona "F1" del P.R.G. vigente, con gli stessi indici e parametri edilizi quantitativi operanti con il precedente art.29 delle N.T.A., a meno dello strumento di attuazione in quanto si potrà operare attraverso la redazione del Piano Particolareggiato che potrà essere oltre

che di iniziativa pubblica anche privata:

“Articolo 29 bis – “Zona F1A”: Zone destinate ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale.

Le aree facenti parte di tali zone potranno essere utilizzate per le seguenti destinazioni:

- a) Attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo;
- b) Attrezzature sociali, culturali e ricreative;
- c) Attrezzature sportive;
- d) Fiera campionaria;
- e) Uffici di Enti pubblici e per l'Amministrazione giudiziaria;
- f) Attrezzature sanitarie ed assistenziali;
- g) Residenze collettive di servizio;
- h) Servizi per la vigilanza;
- i) Servizi di assistenza al traffico.

Strumento di attuazione: Piano Particolareggiato Attuativo esteso all'intera zona o a parte di essa, d'iniziativa pubblica o privata. In particolare, possono essere promossi, redatti e attuati, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree interessate, anche da società miste, costituite con il comune dai proprietari degli immobili interessati o da altri soggetti privati. Se sono d'iniziativa di proprietari interessati o di società mista, i soggetti promotori devono fornire le necessarie garanzie finanziarie per la loro attuazione. I PPA d'iniziativa privata prevedono la stipula di una convenzione con il comune, soggetta a trascrizione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del piano a pena di decadenza. Nella convenzione sono specificate:

- a. le prestazioni;
- b. la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c. le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;
- d. gli elementi progettuali e le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a quelle di urbanizzazione.

Prescrizioni edificatorie:

1. Densità edilizia territoriale max 1,5 mc/mq dell'area di pertinenza di ciascun intervento, con le limitazioni di cui alla legge regionale 78/1976;
2. Altezza max m 10;
3. Distanze dai confini, tra fabbricati e dai margini stradali: come per le zone C.

Prescrizione particolare:

Tutte le aree comprese in tale zona potranno mantenere la destinazione agricola attuale fino all'attuazione delle previsioni di Piano, con divieto di nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazione dei fabbricati esistenti.”

Inoltre la riclassificazione urbanistica proposta risponde ai nuovi principi di cui L.R. n. 19/2020, in quanto consente al Comune di Milazzo di orientare le soluzioni urbanistiche del piano nella norma suddetta, nonché al soddisfacimento dell'interesse pubblico consistente nel contenimento del consumo del suolo ed alla localizzazione contigua ad insediamenti della stessa tipologia esistenti.

Visti:

Il Verbale della Conferenza di Pianificazione del 28.06.2022, convocata dall'arch. Natale Otera, nella qualità di Responsabile del Procedimento, durante la quale è stato stabilito di procedere ad una seconda convocazione, previa modifica ed inoltro degli elaborati e della documentazione della variante.

Il Verbale della Conferenza di Pianificazione del 01.09.2022 durante la quale il medesimo R.U.P., preso atto dei pareri espressi dagli enti partecipanti alla Conferenza con i loro rappresentanti, conclude la conferenza proponendo la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii.

L'Accordo di Pianificazione stipulato in data 01.09.2022 dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte nel Procedimento e presenti alla seduta, Arch. Natale Otera Funzionario Direttivo Tecnico del Comune di Milazzo, Giuseppe Messina Funzionario Tecnico del Comune di Messina nella qualità di Commissario ad Acta, Arch. Elisabetta Rallo per il Dipartimento Urbanistica Servizio 3 - U.o. 3.1 e nella qualità dell'Autorità Ambientale, giusta delega prot. n. 13873 del 31.08.2022, Dott. Paolo Calderone per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Distretto di Milazzo: "...preso atto dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Pianificazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, dell'Autorità di Bacino, del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e dell'Autorità Competente in materia di VAS dell'ARTA... ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE ALLA VARIANTE URBANISTICA NUOVA destinazione Z.T.O. "F1A" per le aree interessate dalla variante con le relative Norme di Attuazione del PRG vigente art. n. 29 bis. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di pianificazione i verbali delle sedute della Conferenza di Pianificazione e gli Elaborati relativi alla variante in oggetto”.

Considerato che

Ai sensi degli articoli 11 e 26 della L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii., tutti i pareri e nulla osta occorrenti per l'adozione della variante sono stati acquisiti in sede di conferenza di pianificazione.

Il Dirigente del 4° settore “Ambiente e Territorio” del Comune di Milazzo, Ing. Fabio Marino, con attestazione del 14.02.2023 <<CERTIFICA:

•CHE, a seguito della Conferenza di Pianificazione del 01.09.2022, è stato regolarmente sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti alla seduta conclusiva l'Accordo di Pianificazione ai sensi degli art. 11 e 26 della L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii., relativo alla "Variante parziale per la riclassificazione urbanistica, delle aree identificate in catasto al foglio 7 part.lla 714,1271 e 1246 a seguito della sentenza n. 1910/2019 Reg. Prov. Coll. del T.A.R.S., con attribuzione nuova zona "F1A", ed introduzione nelle NN.TT.AA. per la relativa attuazione l'art. 29 bis;

•CHE l'avviso deposito atti è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune (anche on line sul sito web del Comune di Milazzo - sezione "Politica del Territorio") per sessanta giorni consecutivi dal 21 novembre 2022 e che contro lo stesso non sono state presentati reclami o opposizioni;

•CHE il medesimo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 parte II e III del 25.11.2022 pag. 16;

•CHE il progetto e la documentazione relativa alla "Riclassificazione urbanistica di un'area sita in Milazzo Fondaco Pagliaro, di proprietà della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", distinta in Catasto al foglio 7 part.lla 714, 1271 e 1246. Sentenza n. 1910/2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso n. 137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", è stato depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 15, della L.R. n. 19/2020, presso il 4° Settore "Ambiente e Territorio – 2° Servizio "Politiche del Territorio" e pubblicato sul sito web del Comune e dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

•CHE non risultano pervenute a questo Settore osservazioni/opposizioni entro i termini di legge;

•CHE, alla data odierna, non sono altresì pervenute osservazioni fuori termine.>>

Il rappresentante di questo DRU si è già espresso in sede di conferenza di pianificazione del 01.09.2022 come appresso riportato "si rende parere favorevole alla proposta di variante in argomento in quanto compatibile con l'assetto territoriale esistente" e successivamente in forma collegiale ai sensi del combinato disposto dell'art.11 e 26 della L.R. n.19/2020 e ss.mm.ii. con l'accordo di pianificazione del 01.09.2022 <<esprimono parere favorevole alla variante urbanistica nuova destinazione Z.T.O. "F1A" per le aree interessate dalla Variante con le relative Norme di Attuazione del PRG vigente art. n.29 bis>>.

Per quanto sopra esposto, al fine di acquisire il parere di competenza di cui al combinato disposto art.48 e 52 della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii., nella considerazione che trattasi di procedimento disposto dal Giudice amministrativo, si trasmette la documentazione inerente la variante urbanistica in oggetto per la prosecuzione degli adempimenti consequenziali di questo Dipartimento >>;

VISTA la nota prot.n.8105 del 24.05.2023 con la quale il Servizio 6 – Affari legali, Contenzioso, Ufficio consultivo, Comitato Tecnico Scientifico, ha trasmesso il Parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico espresso con voto n.75 nella seduta del 18.05.2023, che appresso parzialmente si trascrive:

<<...Omissis... VISTA la nota del Servizio 3 – U.O. 3.1. del DRU prot. n.6550 del 27.04.2023 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n.7 del 26.04.2023, resa ai sensi dell'art.68 della l.r.10/99, con la quale l'Ufficio ha ritenuto che la Variante al P.R.G. vigente del Comune di Milazzo, adottata con Delibera di Commissario ad Acta n.1 del 21.02.2023, relativamente all'area censita in Catasto al foglio 7 part.lla 714, 1271 e 1246 avente superficie complessiva di 26.649 mq, consistente nella riclassificazione urbanistica di un'area sita in Milazzo Fondaco Pagliaro, di proprietà della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", a seguito della Sentenza n. 1910/2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso n. 137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", sia assentibile ai sensi dell'art.48, comma 3, L.R. n.19 del 13 agosto 2020, e ss.mm.ii.

VISTI gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

VISTO che l'ufficio del Genio Civile di Messina ha reso parere favorevole alla variante urbanistica, in sede di conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R.16/2016 (ex art. 13 della Legge 2 febbraio 974 n.64).

VISTO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha reso parere favorevole alla variante urbanistica in sede di conferenza di pianificazione;

Udito il Relatore che ha esposto il contenuto della proposta di parere su richiamata resa favorevolmente dall'Ufficio e preso atto dei pareri favorevoli espressi sulle previsioni della variante;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta favorevole dell'Ufficio.

Per quanto sopra il Comitato esprime

PARERE

favorevole all'approvazione ai sensi dell'art.48, comma 3, L.R. n.19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii. della Variante Urbanistica allo strumento urbanistico generale del Comune di Milazzo, per la nuova destinazione Z.T.O. "F1A" con le relative Norme di Attuazione del PRG vigente art. 29 bis, dell'area sita in Milazzo, Fondaco Pagliaro, di proprietà della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", a seguito della Sentenza n. 1910/2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso n. 137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", adottata con Delibera di Commissario ad Acta n.1 del

21.02.2023, in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. n.7 del 26.04.2023 del Servizio 3 –U.O. 3.1 che è parte integrante del presente voto.>>;

RITENUTO di potere condividere il parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica con il voto n.75 del 18.05.2023 assunto con riferimento alla proposta n.7/3.1 del 26 aprile 2023 dell'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU che è parte integrante dello stesso voto CTS;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art.48 della Legge Regionale n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii., in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica con voto n.75 nella seduta del 18.05.2023, e del parere n. 7/3.1 del 26 aprile 2023 reso dall'Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/DRU nonché alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la << Variante Urbanistica allo strumento urbanistico generale del Comune di Milazzo, per la nuova destinazione Z.T.O. "F1A" con le relative Norme di Attuazione del PRG vigente art. 29 bis, dell'area sita in Milazzo, Fondaco Pagliaro, in Catasto al foglio 7 particelle 714, 1271 e 1246, di proprietà della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", a seguito della Sentenza n. 1910/2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso n. 137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", adottata con Delibera di Commissario ad Acta n.1 del 21.02.2023>>.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 7/3.1 del 26 aprile 2023 resa dall'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU;
2. Parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica reso con il voto n.75 del 18.05.2023;
3. la Delibera di Commissario ad Acta n.1 del 21.02.2023, avente per oggetto <<Variante puntuale al P.R.G. Riclassificazione urbanistica di un'area, a seguito della sentenza n.1910/2019 del 26.07.2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez III, sul ricorso n.137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" contro il Comune di Milazzo, distinta in Catasto al foglio 7 particelle 714, 1271 e 1246>>.
4. Relazione generale;
5. Tav.1 – Inquadramento territoriale;
6. Tav.2 – Aerofotogrammetria 1:10.000;
7. Tav.3 – Ortofoto;
8. Tav.4 – Stato di fatto 1:2.000;
9. Tav.5 – Stralcio catastale 1:2.000;
10. Tav.6 – Stralcio PRG vigente 1:2.000;
11. Tav.7 – Planimetria variante PRG 1:2.000;
12. Studio geologico;
13. Verbale della Conferenza di Pianificazione del 28.06.2022;
14. Verbale della Conferenza di Pianificazione del 01.09.2022;
15. Accordo di pianificazione del 01.09.2022.

ART.4) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.5) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.6) Avverso il presente provvedimento è esperibile, alla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.7) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 15 giugno 2023.

BERINGHELI

(2023.24.1454)112

**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO n. 1121 del 13 giugno 2023.

Approvazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco, per l'anno 2021, ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di turismo";
- VISTO** il D.A. n.573 del 21 aprile 1965 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco presso l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2005, n.10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" ed, in particolare, l'art.8 che riconosce e favorisce le attività delle Associazioni Pro loco;
- VISTO** il D.A. n.1583 del 27 luglio 2015, con il quale sono state aggiornate le procedure per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco ed è stato approvato il nuovo statuto tipo;
- VISTA** la Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane";
- VISTO** il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 recante nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la tenuta del relativo albo regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6, e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.P.Reg 313 del 31/01/2023 con il quale è conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al Dott. Cono Antonio Catrini;
- VISTO** il D.D.G. n. 1160 del 14.06.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 – "Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche" del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al Dott. Francesco Solina;
- VISTA** la direttiva prot. n.480414 del 29.07.2021, con cui a causa dell'emergenza epidemiologica è stata prorogata al 30 ottobre 2021 la data degli adempimenti statuari delle Associazioni Pro Loco;
- VISTO** il D.A. n.372 del 24 marzo 2022 recante nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la tenuta del relativo albo regionale;
- VISTO** il D.D.G. n.930/S7 del 24.05.2022 con cui è stato approvato l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, per l'anno 2020, ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo;
- VISTO** il D.D.S.n.3452/S16 del 23.11.2021, con cui il Servizio Turistico Regionale di Palermo ha iscritto all'Albo Regionale la Pro loco Carini, sulla scorta del parere reso dalla Città Metropolitana di Palermo, per l'anno 2021;

- VISTO** il D.D.G. n.66 del 30.01.2023, con cui l'U.N.P.L.I. Unione Nazionale Di Associazioni Pro Loco Italiane è stata riconosciuta quale organismo di consulenza, assistenza tecnico - amministrativa e di coordinamento delle Associazioni Pro Loco associate;
- PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 6876 del 28.02.2023, il Servizio Turistico Regionale di Palermo, a seguito delle verifiche effettuate nel territorio di propria competenza, ha trasmesso l'elenco aggiornato delle Associazioni Pro Loco, ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, per l'anno 2021, evidenziando che non sussistono più i requisiti per l'iscrizione delle Pro Loco Palermo Città dei Mercati, Giardinello e Chiusa Sclafani nell'Albo Regionale delle Pro Loco 2021;
- PRESO ATTO** che, con nota prot.n. 6910 del 28.02.2023, il Servizio Turistico Regionale di Palermo, a seguito della mancanza di trasmissione da parte delle succitate Pro Loco dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo Regionale anno 2021, ne ha proposto la revoca;
- VISTA** la nota prot.n.10388/S7 del 28.03.2023 con cui è stato avviato il procedimento di revoca alla Pro loco Giardinello;
- VISTA** la nota prot.n.10396/S7 del 28.03.2023 con cui è stato avviato il procedimento di revoca alla Pro loco Chiusa Sclafani;
- VISTA** la nota prot.n.10400/S7 del 28.03.2023 con cui è stato avviato il procedimento di revoca alla Pro loco Palermo Città dei Mercati;
- VISTO** il DDS n.595/S7 del 24.05.2023, con cui è stata revocata l'iscrizione della Pro loco Palermo Città dei Mercati dall'Albo Regionale delle Pro Loco 2021;
- VISTO** il DDS n.916/S7 del 24.05.2023, con cui è stata revocata l'iscrizione della Pro loco Giardinello dall'Albo Regionale delle Pro Loco 2021;
- VISTO** il DDS n.917/S7 del 24.05.2023, con cui è stata revocata l'iscrizione della Pro loco Chiusa Sclafani dall'Albo Regionale delle Pro Loco 2021;
- RITENUTO** di dover approvare, sulla scorta degli atti indicati in premessa, l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2021, di cui all'elenco allegato "A", facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

- Art.1** - Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, per l'anno 2021, ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, di cui all'elenco allegato "A", facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, del Servizio 7 che, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio, ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico - amministrativo e contabile".

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e, in applicazione dell' art.68 della L.R.12 agosto 2014, n.21 e ss.mm. e ii., sul sito dipartimentale.

Palermo, 13 giugno 2023.

CATRINI

**ASSOCIAZIONI PRO LOCO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI PALERMO – ANNO 2021**

Comune	Denominazione associazione	Sede principale	Codice Fiscale	
Alia	Associazione Pro loco "Alia"	Via San Giuseppe n.1	97342500820	
Alimena	Associazione Pro loco "Alimena"	Via Santa Maria Maddalena n.3	96013960826	
Altofonte	Associazione Pro loco "Altofonte"	C.le Domenico Vernaci n.21	97338420827	
Bagheria	Associazione Pro loco "Aspra"	Viale dei Cipressi n.41	90020460821	
Balestrate	Associazione Pro loco Balestrate	Via Pompeo Vannucci n.50	97331400826	
Baucina	Associazione Pro loco "Baucina"	Via Dottor Greco n.87	06401660821	
Belmonte Mezzagno	Associazione Pro loco "Belmontese"	Via Giovanni Falcone n. 54	05128910824	
Bisacchino	Associazione Pro loco "Pro Bisacchino"	Via Gannuscio n. 28	92000340825	
Blufi	Associazione "Pro loco Blufi"	Via Risorgimento s.n.c.	96013030828	
Bolognetta	Associazione "Pro loco Ogliastrò"	Via Roma n. 141	94004430826	
Bompietro	Associazione "Pro loco Bompietro"	Piazza Rimembranza n. 4	04240460826	
Borgetto	Associazione "Pro loco Borgetto"	Via della Libertà n.6	97133000824	
Caccamo	Associazione Pro loco "Giorgio Ponte"	Piazza Duomo s.n.c.	96014840829	
Caltavuturo	Associazione Pro loco "Phiale Aurea"	Via Vittorio Emanuele n. 55	96013970825	
Campofelice di Roccella	Associazione "Pro loco Campofelice di Roccella"	Via Tolmino n. 7	91007740821	
Campofiorito	Associazione "Pro loco Campofiorito"	Via San Giuseppe n.85	97340450820	
Camporeale	Associazione "Pro loco Camporeale"	Via Centro Nuovo s.n.c.	97023550821	
Capaci	Associazione "Pro loco Capaci"	Via XI Febbraio n.2	97011570823	
Carini	Associazione "Pro loco Carini"	Via Rosolino Pilo, n. 18	97357580824	Riconosciuta nell'anno 2021
Castelbuono	Associazione "Pro loco Castelbuono"	Piazza Margherita s.n.c.	82002990826	
Castronovo di Sicilia	Associazione Pro loco "Castronovo di Sicilia"	Via Cretai	90020460821	
Cefalà Diana	Associazione "Pro loco Cefalà Diana"	Via Principessa Diana n. 32	97314060829	
Cefalù	Associazione Turistica "Pro loco Cefalù"	Via Mandralisca n.5	91013940829	
Ciminna	Associazione Pro loco di Ciminna	C/o Museo Etnografico - Via Roma n.92	971761708823	
Cinisi	Associazione Pro loco Cinisi 2.Zero	Piazza Stazione n.4	97348580826	
Collesano	Associazione Pro loco Collesano	Via Generale Armando Diaz n.6	96031730821	
Contessa Entellina	Associazione Pro loco "Pro Entella"	Via Skanderberg n. 13	9000270824	
Corleone	Associazione "Pro - Corleone – Chiosi – Ficuzza"	Contrada Santa Lucia s.n.c.	92002160825	
Gangi	Associazione Pro loco Gangi	Via Sant' Elena n. 10	04388710826	
Geraci Siculo	Associazione "Pro loco Geraci Siculo"	Via Ventimiglia n.47	96026410827	
Giuliana	Associazione "Pro loco Giuliana"	Largo Castello n. 5	92002290820	
Isnello	Associazione "Pro loco Isnello"	Via Madre Teresa di Calcutta s.n.c.	91008410820	
Isola delle Femmine	Associazione "Pro loco Isola delle Femmine"	Via Palermo n.63	97184700827	
Lascari	Associazione "Pro loco Lascari"	Via Luigi Pirandello n. 13	05993640829	
Lercara Friddi	Associazione "Pro loco Lercara Friddi"	Corso Giulio Sartorio n. 58	93003290827	

Marineo	Associazione "Pro loco Marineo"	Via Roma n. 24	04519340824	
Mezzojuso	Associazione "Pro loco Mezzojuso"	Piazza Francesco Spallitta s.n.c.	97171780822	
Montelepre	Associazione "Pro loco Montelepre"	Via della Torre n. 19	80053040822	
Montemaggiore Belsito	Associazione "Pro loco Montemaggiore Belsito"	Via Felice Giovannangelo, 3	96001800828	
Monreale	Associazione "Pro loco Monreale"	Via Archimede n.32	97337320820	
Monreale	Associazione "Pro loco San Martino delle Scale"	Piazza Semeria n. 7	97017180825	
Palazzo Adriano	Associazione "Pro loco Palazzo Adriano"	Piazza Umberto I n. 46	93000490826	
Palermo	"Associazione Pro Loco Romagnolo"	Via Messina Marine n. 197	97344990821	
Palermo	Associazione "Pro loco Falsomiele-Bonagia- Borgo Ulivia	Via del Pellicano n.2	97330920824	
Partinico	Associazione "Pro loco Cesarò"	Corso dei Mille n. 252	97163720820	
Partinico	Associazione Pro loco Partinico	Via Santa Rita n.1	97318630825	
Petralia Soprana	Associazione "Pro loco Petralia Soprana"	Via Frate Umile Pintorno	96016190827	
Petralia Sottana	Associazione Pro Petralia "Francesco Tropea"	Corso Paolo Agliata n.16	83001830823	
Piana degli Albanesi	Associazione Pro loco "Hora e Arbereshevet"	Corso G. Kastrioti n. 207	04978700823	
Polizzi Generosa	Associazione Pro loco "Perle delle Madonie"	Via Giuseppe Garibaldi n. 13	05955640825	
Prizzi	Associazione Pro loco "Hippana"	Piazza Crispi, 5	93001870828	
Roccamena	Associazione "Pro loco Roccamena"	Via Roma n. 116	97233260823	
Roccapalumba	Associazione "Pro loco Roccapalumba"	Via Salvatore Avellone n. 5	05136460820	
San Giuseppe Jato - San Cipirello	Associazione "Pro Jato"	Via Panzarella n. 5	80053300820	
Santa Flavia	Associazione "Pro loco di Santa Flavia"	Corso Filangeri n. 72	90008710825	
Termini Imerese	Associazione "Pro loco Termini Imerese"	Via Vincenzo La Barbera n. 18	8703180822	
Terrasini	Associazione "Pro loco Terrasini"	Piazza Duomo n. 39	97156560829	
Torretta	Associazione Pro loco "Ignazio Scuteri"	Via G. Minzoni n. 20	97085910822	
Trabia	Associazione "Pro - Trabia San Nicola"	Via Calvario n.57	87003570824	
Trappeto	Associazione Pro Loco Trap-petum Cannamellarum	Piazza Municipio s.n.c.	97336290826	
Ventimiglia di Sicilia	Associazione Pro Loco Ventimiglia di Sicilia	Via Enrico Berlinguer n.15	97332920822	
Vicari	Associazione Pro loco di Vicari	Piazza Generale Giardina n.1	97313590826	

(2023.24.1427)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 24 maggio - 15 giugno 2023, n. 121.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Silvana	SCIARRA	Presidente
-	Daria	de PRETIS	Giudice
-	Nicolò	ZANON	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”
-	Marco	D’ALBERTI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 5, e 34 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2022, iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Udito nell’udienza pubblica del 24 maggio 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò;

udito l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 7 ottobre 2022 (reg. ric. n. 71 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 12, comma 5, e 34 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), il primo in quanto invasivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il secondo per contrasto con il medesimo parametro e con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

1.1.– Osserva preliminarmente il ricorrente che l'impugnato art. 12, comma 5, prevede una serie di divieti concernenti cani, gatti e altri animali domestici o di affezione, la cui sanzione è stabilita dall'art. 34 della medesima legge regionale. Tale ultima disposizione prevede, al comma 1, che «[f]atte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravviene alle disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450».

Ad avviso del ricorrente, varie condotte elencate nell'art. 12, comma 5, corrisponderebbero a specifiche fattispecie di reato previste dal codice penale, e in particolare a quelle di cui agli artt. 544-*bis* (Uccisione di animali), 544-*ter* (Maltrattamento di animali), 544-*quinqüies* (Divieto di combattimenti tra animali), 672 (Omessa custodia e mal governo di animali), e 727 (Abbandono di animali), nonché dall'art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca) della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 12, comma 5, determinerebbe uno «sconfinamento nel campo della disciplina penale», determinato dalla parziale sovrapposizione delle fattispecie da essa previste rispetto alle fattispecie incriminatrici previste dalla legislazione statale.

La clausola di salvezza contenuta nell'art. 34 non sarebbe d'altra parte sufficiente a evitare un simile esito, dal momento che essa parrebbe presupporre l'applicazione congiunta delle sanzioni penali e di quelle previste dalla legge regionale.

La disposizione di cui all'art. 12 dovrebbe pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza legislativa esclusiva

COPIA
NON

dello Stato in materia di ordinamento penale, «nella parte in cui, al comma 5, prevede divieti per condotte che corrispondono a specifiche fattispecie di reato previste dalla legislazione penale».

1.2.– Lo stesso art. 34 dovrebbe, inoltre, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, dal momento che tale disposizione – in combinato disposto con l’art. 12, comma 5 – determinerebbe «il rischio di una indebita commistione con la normativa statale, per la potenziale sovrapposizione dei divieti introdotti dalla legge regionale» rispetto alle fattispecie di reato sopra menzionate. Mancando, infatti, nell’art. 34 una clausola di salvezza che chiaramente affermi che le sanzioni previste dalla legge regionale non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla legge statale, esso interferirebbe con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale.

Inoltre, tale disposizione violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, giacché «l’irrogazione della sanzione amministrativa regionale potrebbe comportare l’impossibilità di applicare legittimamente le norme penali statali, stante la natura sostanzialmente punitiva delle sanzioni amministrative, che si andrebbero a sommare alle pene già previste dal legislatore statale, così incontrando il noto limite del principio del *ne bis in idem*», come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e in particolare dalla sentenza della grande camera 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, «costituente “diritto vivente europeo” secondo la sentenza della Corte costituzionale 24.1.2018 n. 43», nonché della stessa giurisprudenza di questa Corte (è citata la sentenza n. 149 del 2022).

2.– La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 71 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 12, comma 5, e 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, il primo in quanto invasivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera *D*), Cost., il secondo per contrasto con il medesimo parametro e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU.

COPIA
NON

2.– Occorre preliminarmente dare atto che entrambe le disposizioni sono state modificate, dopo la proposizione del ricorso, per effetto dell'art. 45 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che ha da un lato soppresso l'art. 12, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, e dall'altro ha modificato l'art. 34 della medesima legge regionale, inserendovi il comma 2-bis, a tenore del quale le sanzioni ivi previste «non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale».

Le modifiche appaiono, invero, soddisfattive delle doglianze fatte valere con il ricorso. Tuttavia, non avendo la Regione, non costituita in giudizio, fornito prova della mancata applicazione *medio tempore* della disciplina impugnata, la materia del contendere non può ritenersi cessata (in questo senso, *ex multis*, sentenze n. 90 del 2023, punto 4 del *Considerato in diritto*; n. 80 del 2023, punto 6.1. del *Considerato in diritto*; n. 79 del 2023, punto 8 del *Considerato in diritto*).

3.– Nel promuovere il ricorso ora all'esame, il Governo non ha dedotto che la Regione non abbia di per sé competenza legislativa ad apprestare tutela agli animali, dolendosi piuttosto – e in via esclusiva – dell'introduzione a questo fine di un apparato sanzionatorio sovrapposto a quello apprestato dalla legge penale: con conseguente lamentata invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale e violazione del principio del *ne bis in idem*.

A questi soli profili è, pertanto, confinato il vaglio che questa Corte è ora chiamata a svolgere, restando impregiudicata la questione se, ed eventualmente in che misura, la Regione Siciliana possa esercitare proprie competenze legislative in questa materia (sul punto, con riferimento a una regione a statuto ordinario, sentenza n. 277 del 2019, punto 5.2.2. del *Considerato in diritto*).

4.– L'art. 12, comma 5, impugnato testualmente prevedeva:

«[è] vietato:

- a) l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito;
- b) vendere o cedere, a qualsiasi titolo ed anche sul web, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe;
- c) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, o separare dalla madre, per qualsiasi finalità, cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari;

COPIA
NON

d) offrire, direttamente o indirettamente, animali d'affezione come premio, vincita, omaggio o regalo per giochi, sottoscrizioni o altre attività che si svolgono in occasione di qualsivoglia evento pubblico o privato e segnatamente di mostre, manifestazioni itineranti, feste, sagre, lotterie, fiere e mercati;

e) il commercio ambulante di cani e gatti;

f) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali come oggetto delle richieste;

g) detenere gli animali in spazi inadeguati, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;

h) lasciare stabilmente o incustoditi, senza possibilità di accedere all'abitazione, cani e gatti su terrazze e balconi privi di adeguata copertura da agenti atmosferici e protezione con ringhiere;

i) privare stabilmente gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;

j) utilizzare apparecchiature chiuse per lavaggio e asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con il detentore;

k) vendere, esporre e commercializzare animali sottoposti a interventi chirurgici con finalità diverse da quelle sanitarie;

l) commercializzare animali in locali privi di idoneo luogo di detenzione degli stessi, anche durante l'orario di chiusura. È altresì vietata l'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno del negozio».

Dal canto suo, l'art. 34, anche dopo la novella indicata, dispone, al comma 1:

«[f]atte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravviene alle disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450».

5.- Le censure che lo Stato rivolge nei confronti delle due disposizioni impugnate sono entrambe riconducibili a un denominatore comune: introducendo una serie di illeciti amministrativi variamente interferenti con la disciplina penale statale in materia di tutela degli animali e puniti con sanzione amministrativa destinata a cumularsi alla sanzione penale, la Regione Siciliana avrebbe invaso la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; e assieme avrebbe creato le condizioni per una violazione del principio del *ne bis in idem*,

COPIA
NON

costituzionalmente garantito dall'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU.

Le censure sono fondate, nei termini di seguito precisati, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

5.1.– Va, invero, preliminarmente rammentato – e ribadito – il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma «accede alle materie sostanziali» (sentenza n. 12 del 2004) alle quali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione all'ente «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (*ex multis*, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)» (sentenza n. 148 del 2018, punto 5.1. del *Considerato in diritto*; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2018, punto 16.2. del *Considerato in diritto*).

D'altra parte, l'eventuale interferenza degli illeciti amministrativi regionali e delle relative sanzioni con i reati previsti dal legislatore statale non determina di per sé, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale. Di regola infatti, nel caso in cui uno stesso fatto sia punito tanto da una disposizione penale quanto da una disposizione amministrativa regionale, trova applicazione l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali».

Tale disposizione fa sì che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo quando il fatto non integri, al tempo stesso, un reato: il che esclude che la disciplina regionale possa invadere o erodere «la sfera di operatività della norma penale, trovando applicazione soltanto in via residuale, in relazione a condotte non penalmente sanzionate» (sentenza n. 121 del 2018, punto 16.3. del *Considerato in diritto*, relativamente a una disposizione che sanzionava come illecito amministrativo una ipotesi di danneggiamento di segnaletica stradale, potenzialmente interferente con il delitto di danneggiamento previsto dal codice penale; nonché, nello stesso senso, sentenza n. 201 del 2021, punto 10.1. del *Considerato in diritto*).

COPIA
NON

5.2.– La peculiarità della disciplina regionale oggi impugnata consiste, però, nella previsione, all'art. 34, di una disposizione che sembra derogare al meccanismo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.

La clausola «[f]atte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale» con cui si apre il comma 1 dell'art. 34 risulta, in effetti, strettamente affine ad altre formule con le quali il legislatore statale è solito prevedere sanzioni amministrative destinate a cumularsi alle corrispondenti sanzioni penali previste per il medesimo fatto («[s]alve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato»: artt. 187-*bis* e 187-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; «[f]erme le sanzioni penali applicabili»: art. 174-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»).

Non a torto il ricorrente imputa, dunque, alla disciplina impugnata la volontà di introdurre anche rispetto alle sanzioni amministrative ivi previste un regime di “doppio binario” sanzionatorio rispetto al regime penale stabilito dalla legge dello Stato, applicabile ai medesimi fatti illeciti. Esito, questo, che sarebbe stato evitato ove la legge regionale non avesse invece dettato alcuna disposizione circa il possibile concorso tra illecito amministrativo e reato (applicandosi in tal caso la regola generale di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981), ovvero avesse espressamente disposto l'applicabilità della disciplina regionale con la formula «salvo che il fatto costituisca reato» o una equivalente, come quella ora introdotta dal legislatore regionale al nuovo comma 2-*bis* dell'art. 34 (*supra*, punto 2).

L'eccezione in tal modo introdotta al meccanismo della prevalenza, in ciascun caso concreto, della legge penale statale rispetto alla disciplina regionale si traduce in una deroga ad una disposizione – l'art. 9 della legge n. 689 del 1981 – che non può che essere considerata espressiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale. È proprio tale disposizione, infatti, che detta la regola fondamentale che stabilisce, in maniera uniforme per l'intero ordinamento giuridico nazionale, le condizioni di applicabilità della legge penale allorché il suo ambito si intersechi con quello coperto da leggi che prevedono illeciti amministrativi, configurati dalla stessa legge dello Stato (primo comma) o da leggi regionali (secondo comma).

E ciò a maggior ragione in un contesto ordinamentale come quello odierno, nel quale le esigenze di tutela del diritto al *ne bis in idem* di cui è titolare l'autore

COPIA
NON

dell'illecito rischierebbero di paralizzare la stessa azione penale, nell'ipotesi in cui l'infrazione della sanzione amministrativa preceda lo stesso procedimento penale per un fatto previsto, assieme, quale illecito amministrativo dalla legge regionale e quale reato dalla legge statale.

Il *vulnus* alla competenza legislativa statale ora evidenziato in materia di ordinamento penale deve, pertanto, essere eliminato mediante l'ablazione, nell'art. 34, dell'inciso iniziale «[f]atte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale»: ablazione che determina, in via automatica, la riespansione della regola generale di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, con conseguente riconduzione della disciplina sanzionatoria regionale censurata ad uno schema di rapporto con la legge penale più volte riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte.

5.3.– Ristabilita così la regola della prevalenza della legge penale statale su quella amministrativa regionale, nell'ipotesi in cui entrambe convergano sul medesimo fatto storico, l'interferenza tra l'ambito applicativo degli illeciti previsti dall'art. 12, comma 5, impugnato – interferenza possibile, in particolare, con riferimento alle violazioni di cui alla lettera g) in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen., e a quelle di cui alle lettere h), i) e j) in relazione al delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen. – non genera di per sé risultati incompatibili con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

A fortiori si sottraggono poi a qualsiasi censura gli illeciti previsti dalle lettere b), c), d), e), f), k) e l), che concernono, all'evidenza, fatti diversi da quelli descritti dalle norme incriminatrici evocate nel ricorso statale, rispetto ai quali è quanto meno arduo ipotizzare una qualsivoglia forma di concorso tra le due categorie di illeciti.

A conclusioni diverse deve pervenirsi soltanto per la fattispecie prevista dalla lettera a), riferita all'«abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito». La fattispecie è nella sostanza coincidente con quella di cui all'art. 727, primo comma, cod. pen., che incrimina il fatto di chi «abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività».

La pressoché totale sovrapposibilità tra queste due fattispecie rende la disposizione regionale priva di qualsiasi ambito autonomo di applicazione, per effetto del meccanismo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. Non solo, allora, una tale disposizione risulta del tutto inutile rispetto alle finalità di tutela che il

COPIA
NON

legislatore regionale si prefigge: essa rischia, altresì, di pregiudicare l'effettività della corrispondente disposizione penale, proprio per effetto del generale divieto di *ne bis in idem*, fondato sulla Costituzione così come sulle norme internazionali e del diritto dell'Unione europea vincolanti per il nostro Paese (da ultimo, sentenza n. 149 del 2022, punti 5.1. e seguenti del *Considerato in diritto*); e rischia così di frustrare – nel solo ambito regionale siciliano – le stesse finalità di politica criminale del legislatore statale, in particolare laddove le sanzioni amministrative vengano in ipotesi applicate dall'autorità amministrativa prima che possa svolgersi il processo penale.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 12, comma 5, limitatamente alla lettera *a*), della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell'art. 45, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.

6.– Una volta espunto, per effetto della presente pronuncia, l'inciso «[f]atte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale», la censura rivolta nei confronti dell'art. 34 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU non è fondata, dal momento che il meccanismo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 – destinato a riespandersi per effetto dell'ablazione dell'inciso – costituisce sufficiente garanzia contro il rischio di una duplicazione di procedimenti in relazione al medesimo fatto. Spetterà dunque all'autorità amministrativa sospendere il procedimento sanzionatorio e trasmettere gli atti al pubblico ministero ogniqualvolta un fatto, qualificabile come violazione dell'art. 12, comma 5, della legge regionale impugnata, appaia altresì integrare gli estremi di un reato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente alla lettera *a*), nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell'art. 45, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);

COPIA
NON

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, limitatamente all'inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale,»;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.

Il presidente: Sciarra

Il redattore: Viganò

Il cancelliere: Di Bernardini

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2023.

Il cancelliere: Di Bernardini

(2023.26.1527)045

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

PRESIDENZA**Nomina del commissario straordinario presso il comune di Cinisi.**

Con decreto presidenziale n. 543/Gab del 13 giugno 2023, il dott. Angelo Sajevo è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Cinisi (PA) in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

Il capo di Gabinetto: Sammartano

(2023.24.1438)072

Avviso pubblico "Prelievi di depositi sovralluvionali da tratti di corsi d'acqua demaniale".

Numerosi corsi d'acqua del demanio idrico regionale presentano depositi sovralluvionali, la cui rimozione si configura quale azione di manutenzione e mitigazione del rischio idraulico.

Questa Autorità di bacino ha autorizzato tali interventi con apposita "Direttiva Sovralluvionamenti", esitata positivamente dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino, con delibera n. 80 del 16 aprile 2022, approvata con D.S.G. n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 dell'8 aprile 2022.

La predetta direttiva è stata corredata da apposita "Norma di dettaglio" approvata con D.S.G. n. 237 del 2 agosto 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 26 agosto 2022.

Inoltre con successivo D.S.G. n. 265 del 7 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 del 16 settembre 2022, il limite di 2.000 mc, di cui all'art. 4 della "Direttiva Sovralluvionamenti", è stato modificato in 10.000 mc ed il corrispettivo da versare all'Autorità di bacino, di cui all'art. 8, per ogni metro cubo di depositi alluvionali rimosso e alienato, è stato sospeso.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 15 maggio 1991, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ha individuato i tratti dei corsi d'acqua demaniali, distinti per provincia, consultabili presso i servizi territoriali dell'Autorità con sede a Palermo, Catania, Agrigento e Messina, i cui alvei sono caratterizzati da sistemazioni idrauliche di tipo rigido con pavimentazione e sponde in calcestruzzo e che presentano coperture sovralluvionali di sedimenti sabbiosi e ghiaiosi.

Per quanto sopra espresso, tutti i soggetti istituzionali interessati al prelievo ed all'eventuale riutilizzo del predetto materiale alluvionale potranno presentare apposita istanza a questa Autorità, mediante l'apposito modello scaricabile dal sito dell'Autorità di bacino all'indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/circolari-direttive> e inviarlo a mezzo PEC all'indirizzo autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it.

Le istanze devono pervenire improrogabilmente entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Entro i successivi 30 giorni dovranno essere prodotti i seguenti dati:

- polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni alle sistemazioni idrauliche;
- nominativo e recapiti del responsabile del procedimento del soggetto richiedente.

Il presente Avviso sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia: Santoro

(2023.26.1521)103

Avviso pubblico "Prelievo di materiali vegetali invasivi nell'alveo dei corsi d'acqua demaniali".

L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ha disciplinato gli interventi di rimozione della vegetazione invasiva presente nell'alveo dei corsi d'acqua del demanio idrico fluviale, giusta direttiva n. 13362 del 21 settembre 2022, recante norme afferenti ad "Attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici - Direttiva scerbare in alveo fluviale".

La predetta direttiva è stata corredata da apposita "Circolare esplicativa" n. 17295 del 3 ottobre 2022. I predetti provvedimenti, rivolti a tutti i soggetti pubblici e privati, coniugano il mantenimento della funzionalità idraulica di un corso d'acqua e la contestuale funzione ambientale svolta dalla vegetazione in alveo, che costituisce un importante elemento dell'ecosistema fluviale, contribuendo alla protezione degli habitat naturali e, ove esterna alla sezione idraulica, alla stabilizzazione delle sponde.

Parimenti, lo sviluppo incontrollato di tale vegetazione, in alveo, determina situazioni di invasività che, in presenza di restringimenti della sezione idraulica, in condizioni di piena, può essere concausa di fenomeni di irregolarità nel deflusso delle acque.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di concerto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, ha individuato i tratti dei corsi d'acqua demaniali, distinti per provincia, i cui alvei sono caratterizzati dalla presenza di vegetazione invasiva, consultabili presso i servizi territoriali dell'Autorità con sede a Palermo, Catania, Agrigento e Messina.

Per quanto sopra espresso, si dà avviso che tutti i soggetti pubblici e privati interessati al prelievo ed all'eventuale riutilizzo, anche a fini produttivi, del predetto materiale vegetale, possono presentare apposita istanza a questa Autorità, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it.

Le istanze devono pervenire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e devono essere corredate da planimetria con indicazione del corso d'acqua dal quale verranno effettuati i prelievi di materiale vegetale, dall'indicazione delle modalità operative e dalla tempistica prevista per l'esecuzione delle attività. Il tutto come da regolamentazione prevista ai sensi delle citate direttive e relative circolari esplicative.

Il prelievo del materiale vegetale invasivo, previa autorizzazione, sarà oggetto di vigilanza nell'ambito delle attività di polizia idraulica di competenza dell'Autorità di bacino.

Il presente Avviso sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia: Santoro

(2023.26.1543)105

**ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n. 601 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27519 del 30/11/2022, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 409 "Bivio Tonnara Magazzinazzi-Alcamo" in territorio del Comune di Alcamo (TP), in favore di Di Bona Giuseppe e Pittore Anna Maria Antonella.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.602 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27535 del 29/12/2022, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 452 "Trapani-Palermo con biforcazione Bivio-Gaggera-Terme Segestane-Bivio Setterino" in territorio del Comune di Erice (TP), in favore di La Sala Antonino.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.603 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27559 del 22/03/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 593 "Burgio-Bivio Cortile di Lucca" in territorio del Comune di Villafranca Sicula (AG), in favore di Scicli Rosa.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.604 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27569 del 29/03/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 660 "Bivio Speronc (Trapani) – Bivio Ulmi (Salemi)" in territorio del Comune di Trapani (TP), in favore di Candela Josephine e Marino Maria.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.605 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27583 del 10/05/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 526 "Bivio Foce della Grazia (Carini)-Carini" in territorio del Comune di Carini (PA), in favore di Marcianò Lavinia e Marcianò Salvatore.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.606 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27584 del 10/05/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 452 " Trapani-Palermo" territorio del Comune di Torretta (PA), in favore di Lo Piccolo Lucrezia.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.607 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27585 del 10/05/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 125 "Partinico-Terrasini" in territorio del Comune di Partinico (PA), in favore di Sciortino Ignazio.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.608 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27587 del 18/05/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 554 "Litorale tratto Castellammare del Golfo-Isola delle Femmine" in territorio del Comune di Cinisi (PA), in favore di Passalacqua Giovanni.

Con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n.609 del 9 giugno 2023, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.27588 del 18/05/2023, con il quale è stato sdemanializzato il tratto di Regia Trazzera n. 554 "Litorale tratto Castellammare del Golfo-Isola delle Femmine" in territorio del Comune di Trappeto (PA), in favore di Ragusa Salvatore.

Il dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale: Guzzo

(2023.24.1410)047

Aggiornamento della composizione del Comitato regionale faunistico venatorio - Triennio 2023/2026.

Con decreto n. 610 del 9 giugno 2023 dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata aggiornata la composizione del Comitato regionale faunistico venatorio - Triennio 2023/2026, costituito con D.A. n. 279 del 29 marzo 2023.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile nel seguente link: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2023-06/D.A.%20n.%20610%209_6_23%20INTEGRAZIONE%20Comitato_Faunistico_Ven.pdf.

Il dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale: Paci

(2023.24.1414)020

Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia" - Approvazione degli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse - Mandatario Consorzio di bonifica 2 Palermo.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - nella sezione Aree Tematiche → Altri Contenuti → Aiuti di Stato, il decreto n. 2914 del 27 giugno 2023 del dirigente del servizio 6, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse.

Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è possibile presentare integrazioni documentali per la fattispecie di soccorso istruttorio ovvero osservazioni alle determinazioni provvisorie di cui agli elenchi allegati A e B.

Dimino

(2023.26.1514)003

Approvazione della modifica della graduatoria definitiva del Bando di attuazione della misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Azione a) - PO FEAMP 2014/2020 (Anno 2023).

Con decreto n. 337/Pesca del 28 giugno 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata approvata la modifica della graduatoria definitiva del Bando di attuazione della misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Azione a) - PO FEAMP 2014/2020 (Anno 2023).

Il testo integrale del decreto, la graduatoria definitiva modificata sono disponibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/feamp-2014-2020-graduatoria-definitiva-misura-feamp-143-anno-2023>.

Il dirigente del servizio 4: Catagnano

(2023.26.1533)126

Avviso pubblico - "Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia" - Approvazione degli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse - Mandatario Consorzio di bonifica 11 Messina.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - nella sezione Aree Tematiche → Altri Contenuti → Aiuti di Stato, il decreto n. 2946 del 28 giugno 2023 del dirigente del servizio 6, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse.

Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è possibile presentare integrazioni documentali per la fattispecie di soccorso istruttorio ovvero osservazioni alle determinazioni provvisorie di cui agli elenchi allegati A e B.

Dimino

(2023.26.1529)003

Approvazione dell'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani (Anno 2023) - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014/2020 (Interventi a titolarità).

Con decreto n. 350/Pesca dell'1 luglio 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato l'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani (Anno 2023) a valere sulla Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014/2020 (Interventi a titolarità).

Il testo integrale del decreto, dell'Avviso e i relativi allegati sono disponibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-manifestazione-interesse-selezione-proposte-progettuali-misura-feamp-568-titolarita-anno-2023> (Informazioni in primo piano).

Il dirigente del servizio 4: Catagnano

(2023.27.1546)126

Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia" - Modifica e sostituzione degli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse - Mandatario Consorzio di bonifica 2 Palermo.

Si comunica che gli allegati A e B del decreto n. 2914 del 27 giugno 2023 già pubblicati nel sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - nella sezione Aree Tematiche → Altri Contenuti → Aiuti di Stato, sono stati modificati e sostituiti con gli allegati A e B di cui al decreto n. 3031 del 3 luglio 2023 del dirigente del servizio 6, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori delle ditte ammesse e non ammesse.

Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è possibile presentare integrazioni documentali per la fattispecie di soccorso istruttorio ovvero osservazioni alle determinazioni provvisorie di cui agli elenchi allegati A e B.

Dimino

(2023.27.1560)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Cine Sud, con sede nel comune di Modica.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 854 del 30 maggio 2023, il dott. Giuseppe Buscema, nato a Modica (RG) il 5 ottobre 1965, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cine Sud, con sede in Modica (RG), in sostituzione dell'avv. Giuseppe Masaracchia.

L'estensore: Valenti

(2023.24.1434)041

Ricostituzione del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 23 del 14 giugno 2023, è stato ricostituito il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, al fine di avviare e garantire la corretta applicazione dell'art. 88 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Il testo del D.A. n. 23 del 14 giugno 2023 è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive reperibile al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive>.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive: Frittitta

(2023.24.1451)009

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**Riconoscimento del nuovo statuto del Consorzio Confidi Imprese per l'Italia società cooperativa per azioni, con sede in Catania.**

Con decreto n. 567 dell'8 giugno 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il nuovo statuto del Consorzio denominato "Confidi Imprese per l'Italia società cooperativa per azioni", con sede in Catania, via Mandrà n. 8 - partita IVA 00795450873, approvato con verbale di assemblea straordinaria dei soci redatto a rogito del dott. Giuseppe Balestrazzi, notaio iscritto al Ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, in data 29 novembre 2021, Repertorio n. 12.234, Raccolta n. 8.575.

Il dirigente del servizio 3: Messina

(2023.24.1423)039

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione di ulteriore elenco dei beneficiari del contributo per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - "Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020" - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.

Con decreto n. 1491 del 26 giugno 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stato approvato l'ulteriore elenco dei beneficiari del contributo per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - "Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020" - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, ammessi a seguito ricorso esitato positivamente.

Il decreto è consultabile e scaricabile nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al seguente indirizzo *web*: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-1491-26062023>

Il dirigente del servizio 4: Ciccone

(2023.26.1511)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura "Studio dentistico di Sandro Fulvio Scichilone & C. s.a.s."

Con decreto n. 560 del 9 giugno 2023 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato rinnovato per cinque anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la gestione di un ambulatorio di odontoiatria alla struttura denominata "Studio dentistico di Sandro Fulvio Scichilone & C. s.a.s.", Partita IVA 03046680843, a seguito del trasferimento della sede operativa dal comune di Palma di Montechiaro (AG), in via Nino Bixio n. 56, al comune di Favara (AG), largo S. Pertini n. 2.

La Placa

(2023.24.1424)102

Revoca del decreto n. 1428 del 9 settembre 2014, relativo all'autorizzazione all'esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I livello concessa all'Ambulatorio di ostetricia e ginecologia Dr. Alaimo, sito nel comune di Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 573 del 13 giugno 2023, è stato revocato il D.D.G. n. 1428 del 9 settembre 2014, di autorizzazione all'esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I livello concessa al centro Ambulatorio di ostetricia e ginecologia Dr. Alaimo, via E. Bernabei, 19 - Palermo.

Il suddetto D.D.G. n. 573 del 13 giugno 2023 è visionabile per intero nel sito ufficiale dell'Assessorato della salute.

Il dirigente del servizio 4: Geraci

(2023.24.1437)102

Rettifica del decreto n. 473 del 23 maggio 2023, relativo al rinnovo dell'accreditamento istituzionale del laboratorio di analisi Check-up Analisi Cliniche e R.I.A. di Cutino Dorian & C. s.n.c., con sede nel comune di Alcamo.

Con decreto n. 584 del 15 giugno 2023 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, all'art. 2 del D.R.S. n. 473 del 23 maggio 2023 "Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a seguito di modifiche strutturali del laboratorio di analisi denominato Check up Analisi Cliniche e R.I.A. di Cutino Dorian & C. s.n.c.", la parola "Comune di Mazara del Vallo (TP)" viene sostituita dalla parola "Comune di Alcamo (TP)".

Resta confermato quanto disposto con il D.R.S. n. 473 del 23 maggio 2023 e non modificato dal suddetto provvedimento.

La Placa

(2023.24.1449)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Brolo - proponente: Caruter s.r.l.

Con decreto n. 490 del 12 maggio 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha disposto di assoggettare alla V.I.A., ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il "Progetto di modifica sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non sito in c.da Sirò del comune di Brolo", proponente Caruter s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 2253), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 19, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1: Ricco

(2023.24.1452)119

Rinnovo della convenzione stipulata con la Direzione di ARPA Sicilia per l'effettuazione delle ispezioni ex art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Con decreto n. 556 del 19 maggio 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha approvato il rinnovo della convenzione stipulata con la Direzione di ARPA Sicilia per l'effettuazione delle ispezioni ex art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Il decreto è consultabile, per esteso, nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i Decreti), ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Il dirigente del servizio 2: Cozzo

(2023.24.1432)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con condizioni, per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere necessarie alla connes-

sione della rete elettrica e delle opere accessorie per l'esercizio dello stesso nel comune di Piazza Armerina - proponente Società REN 179 s.r.l.

Con decreto n. 206/Gab del 6 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., con condizioni, per il progetto di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato Fattoria Solare Azzolina con potenza in immissione pari a 8 MW e 10,23 MWp, e delle opere necessarie alla connessione della rete elettrica e delle opere accessorie per l'esercizio dello stesso, sito nel comune di Piazza Armerina (EN), contrada Azzolina, su terreno agricolo censito catastalmente: al foglio 144, particelle 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 48, parte inerente l'area di impianto e parte inerente la cabina di consegna (part. 27), al foglio 146, particelle 20, 44, 182, 216, 217, 221, 224, inerente l'area di impianto. Codice pratica e distribuzione T0737668 da realizzarsi nel comune di Piazza Armerina (EN) in contrada Azzolina" - proponente Società REN 179 s.r.l.

Il suddetto decreto n. 206/Gab del 6 giugno 2023 è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1431), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco

(2023.24.1418)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con condizioni, per il progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agro-eco-fotovoltaico nel comune di Gela - proponente: società PV Freyr s.r.l.

Con decreto n. 207/Gab del 6 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., con condizioni, per il "Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agro-eco-fotovoltaico della potenza nominale complessiva di 87,96 MWp da realizzarsi nel comune di Gela (CL) in contrada Badia Collegio, sui terreni catastalmente identificati ai fogli 2, 4, 5 e 6" - proponente: società PV Freyr s.r.l.

Il suddetto decreto n. 207/Gab/2023 è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1211), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco

(2023.24.1416)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con condizioni, per il progetto relativo ad un impianto eolico da realizzare nei comuni di Santa Caterina Villarmosa e Resuttano, inclusivo di opere di connessione di utenza - proponente: società Repower Renewable S.p.A.

Con decreto n. 208/Gab del 6 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., con condizioni, per il "Progetto di un impianto eolico denominato 'Santa Caterina d'Alessandria', da realizzarsi nei comuni di Santa Caterina Villarmosa (CL) e Resuttano (CL), inclusivo delle opere di connessione di utenza, elettrodotto MT ubicato nei comuni di Santa Caterina Villarmosa (CL), Resuttano (CL), Castellana Sicula (PA), Petralia Sot-

tana (PA) e Villalba (CL); stazione di trasformazione 30/150 kV con storage ubicata nel comune di Villalba (CL), stazione elettrica RTN 380/150K V ubicata nel comune di Villalba (CL), e relativi raccordi 380/150 kV di collegamento alla RTN ubicati nei comuni di Villalba (CL) e Mussomeli (CL). Potenza eolica 30MW - Potenza accumulo 15.2MW" - proponente: società Repower Renewable S.p.A.

Il suddetto decreto n. 208/Gab/2023 è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1551), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco

(2023.24.1415)119

Provvedimento di valutazione preliminare per il progetto denominato "Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale. Volumi di compenso sistemi Garcia, Montescuro Ovest, Favara di Burgio", ricadente nei comuni di Erice e Paceco - presentato da: Siciliaque S.p.A.

Con decreto n. 682 dell'8 giugno 2023, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale il parere C.T.S. n. 281 del 16 maggio 2023, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S. del 16 maggio 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, che il progetto denominato "Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale. Volumi di compenso sistemi Garcia, Montescuro Ovest, Favara di Burgio", presentato dalla società Siciliaque S.p.A. e ricadente nei comuni di Erice e Paceco (TP), non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto non deve essere assoggettato né alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA né alla procedura di VIA del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il decreto è consultabile integralmente al Codice procedura (C.P.) n. 2392 del Portale valutazioni ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it> ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel nuovo Portale della Regione siciliana all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i decreti), ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1: Giacinto

(2023.24.1447)119

Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del "Progetto di modifica di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti esistente sito nel territorio comunale di Biancavilla" - proponente: Ecorecupero s.r.l.

Con decreto n. 687 dell'8 giugno 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, all'esito della valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul "Progetto di modifica di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti esistente sito nel territorio comunale di Biancavilla", proponente Ecorecupero s.r.l., ha comunicato che tale progetto non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo e pertanto non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 2434), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1: Ricco

(2023.24.1419)119

Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. n. 594/Gab del 16 dicembre 2015, relativo ad un impianto da fonte solare termica sito nel comune di Trapani - società proponente: Porthos PV s.r.l.

Con decreto n. 213/Gab del 9 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso la proroga di 5 anni, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della validità del D.A. n. 594/Gab del 16 dicembre 2015 nel rispetto delle relative condizioni ambientali inerenti al progetto "impianto da fonte solare termodynamica (csp) sito nel comune di Trapani di potenza pari a 4MW" - Società proponente - Porthos PV s.r.l.

Il suddetto D.A. n. 213/Gab del 9 giugno 2023 è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1784), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Gucci

(2023.24.1420)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale, con condizioni, per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Ribera, presentato dalla società Pacifico Ambra s.r.l.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 215/Gab del 13 giugno 2023, di cui costituisce parte integrante e sostanziale il parere espresso dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 247 del 19 aprile 2023 e l'attestazione di presenza dei componenti della commissione, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Ambra 01" della potenza complessiva di 5.224,96 kWp da realizzare nel comune di Ribera (AG) nel lotto censito al N.C.T al fg. di mappa n. 99, part.lle 506, 740, 746 e 747, presentato dalla società Pacifico Ambra s.r.l., a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali impartite.

Il decreto è pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana (<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente>) e ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel fascicolo procedura 321 del Portale regionale valutazioni ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>).

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Artale

(2023.24.1453)119

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio nel comune di Belpasso - proponente: ditta Suncore 5 Amaranto 3 s.r.l.

Con decreto n. 216/Gab del 13 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 39,9345 MWp, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, in c.da Finocchiarà snc, comune di Belpasso, provincia di CT, su terreno agricolo distinto in catasto al fg. 97, p.lle 366, 36,7 420, 421, 484, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 538 (ex 485) 540 (ex 487), parte inerente l'area di impianto, e foglio 97, particella 538 e foglio 98, particelle 250, 251, 252, 253, 330, 375, 730, 732, 780, 784, 785, 786, 787, 788, 789, parte inerente l'elettrodotto", proponente ditta Suncore 5 Amaranto 3 s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 170), unitamente a tutta la documentazione affe-

rente al procedimento, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco

(2023.24.1442)119

Mancata concessione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili nel comune di Naro - proponente: Soambiente s.r.l.

Con decreto n. 217/Gab del 13 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha adottato la determinazione motivata negativa di conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ha disposto di non concedere il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto "Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili in c.da Grotticelle nel comune di Naro (AG)", proponente Soambiente s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1498), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Ferrara

(2023.24.1446)119

Rettifica del decreto n. 76/Gab del 14 marzo 2023, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Santa Croce Camerina - proponente: Volta Italia s.r.l.

Con decreto n. 219/Gab del 13 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rettificato l'art. 1 del D.A. n. 76/Gab del 14 marzo 2023 rilasciato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 10.330,32 kW denominato SCRO01, da realizzarsi nel comune di Santa Croce Camerina (RG) in contrada Petrarò s.n.c., foglio di mappa n. 8, part.lle nn. 13, 14, 15, 16, 48, 49, 67, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 294, proposto dalla società Volta Italia s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014, sia nella Sezione pubblica del Portale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 764), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: De Luca

(2023.24.1426)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Mineo - proponente: società FAI Energy s.r.l.

Con decreto n. 220/Gab del 13 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato 'Monaci', di potenza complessiva 11,8218 MWp a strutture fisse, sito in c.da Monaci, comune di Mineo (CT), censito catastalmente al foglio 5, particelle 543, 544, 545, 546, 547 (area di impianto), al foglio 5, particella 545 e foglio 6, particella 634 (elettrodotto e sottostazione)" proponente: società FAI Energy s.r.l.

Il suddetto D.A. n. 220/Gab/2023 è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif.

<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 700), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco

(2023.24.1444)119

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso, nel comune di Vizzini e nel comune di Militello in Val di Catania - proponente: ditta ENEL Green Power Solar Energy s.r.l.

Con decreto n. 222/Gab del 13 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato 'Vizzini', di potenza complessiva pari a 8,2 MW e 9,439 MWp, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel comune di Vizzini (CT) 95049, località Bivio Mineo censito catastalmente: comune di Vizzini (CT), al foglio 1, particelle 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 57, 95, 97, 99 parte inerente l'area di impianto; comune di Vizzini (CT), al foglio 1, particella 16, al foglio 7, particelle 49, 247, comune Militello in Val di Catania al foglio 63, particella 308 parte inerente l'elettrodoto", proponente ditta ENEL Green Power Solar Energy s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1145), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco

(2023.24.1443)119

Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del "Progetto di variante di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale" da realizzare nel comune di Aidone e delle relative opere di connessione ed infrastrutturazione da realizzare nei comuni di Aidone, Mineo, Ramacca, Raddusa ed Assoro - proponente: MF Energy s.r.l.

Con decreto n. 224/Gab del 13 giugno 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, all'esito della valutazione preliminare, ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., effettuata sul "Progetto di variante per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale della potenza nominale di 41 MWp, denominato 'Solecaldo', da realizzarsi nel territorio del comune di Aidone (EN) e delle relative opere di connessione e infrastrutturazione necessarie per la connessione alla RTN da realizzarsi nel territorio dei comuni di Aidone (EN), Mineo (CT), Ramacca (CT), Raddusa (CT) ed Assoro (EN)", proponente MF Energy s.r.l., ha comunicato che tale progetto non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo e pertanto non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 2306), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: De Luca

(2023.24.1459)119

Conclusione con giudizio positivo, con prescrizioni, del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di rinnovo con ampliamento di una cava di calcare nel comune di Solarino, proposto dalla ditta Europe New Entry s.r.l.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 225/Gab del 13 giugno 2023, ha dichiarato concluso con giudizio positivo, con prescrizioni, il procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Piano di coltivazione per il rinnovo dell'autorizzazione, con ampliamento pari al 25% della superficie di coltivazione, per la cava di calcare della ditta Inerti Bruno s.r.l., sita in c.da Bicurca nel comune di Torrenova", proposto dalla ditta Europe New Entry s.r.l., con sede legale nel comune di Solarino (SR), in c.da Trigona s.n. (P. IVA 01354780890; pec: euro penewentry@pec.it).

Il decreto è consultabile integralmente al Codice procedura n. 1626 del Portale valutazioni ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel nuovo Portale della Regione siciliana all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i Decreti), ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120 dalla sua pubblicazione.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Incandela

(2023.24.1435)119

Proroga dell'efficacia temporale del decreto n. 134/Gab del 18 aprile 2023, concernente conclusione con esito positivo, con prescrizioni, del procedimento di valutazione di impatto ambientale integrato con parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale per il progetto di rinnovo/proseguimento del progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava da realizzare nei comuni di Palermo e Torretta, proposto dalla soc. Italcementi S.p.A.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 226/Gab del 13 giugno 2023, ha dichiarato che l'efficacia del D.A. n. 134/Gab del 18 aprile 2023 relativo al procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., integrato con valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. per il "Progetto di rinnovo/proseguimento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava denominata 'Pian dell'Aia'" da realizzarsi nei comuni di Palermo e Torretta (PA) proposto dalla soc. Italcementi S.p.A., con sede legale in Bergamo, via Stezzano n. 87 (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00637110164) è di anni 15.

Il decreto è consultabile integralmente al Codice procedura n. 1715 del Portale valutazioni ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel nuovo Portale della Regione siciliana all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i decreti), ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Incandela

(2023.24.1433)119

Esclusione, con condizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo ad un impianto mobile di Sediment Washing ubicato nell'area di cantiere del porto di Porto Empedocle - proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Con decreto n. 708 del 14 giugno 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha disposto di escludere, con condizioni, dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19, comma 7,

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto "Impianto mobile di Sediment Washing ubicato nell'area di cantiere del porto di Porto Empedocle finalizzato al trattamento dei sedimenti dragati nell'ambito dell'intervento - Porto di Trapani - Lavori di dragaggio dell'avamposto e delle aree a ponente dello Sporgente Ronciglio", proponente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 2470), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 19, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Ricco

(2023.24.1445)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con condizioni, del progetto: "Sistemazione idrogeologica del torrente Salacio (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato" - comune di Vallerlunga Pratameno, presentato dal Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 722 del 15 giugno 2023, è stata disposta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la non assoggettività alla procedura di valutazione di impatto ambientale, con condizioni, del progetto: "Sistemazione idrogeologica del torrente Salacio (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato" - CUP J89D16003350001 - comune di Vallerlunga Pratameno (CL), presentato dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana.

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (Portale valutazioni ambientali - Codice procedura n. 2318) e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente in ossequio all'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

D'ordine del dirigente del servizio 1: Mazzola

(2023.24.1456)119

Conclusione, con parere favorevole, della procedura di valutazione di incidenza ambientale per il progetto: "Restauro e consolidamento delle Mura Elimo-Puniche di Erice Vetta", presentato dal comune di Erice.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 723 del 15 giugno 2023, è stata dichiarata conclusa, con parere favorevole, la procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e D.A. 14 febbraio 2022, n. 36, Allegato 1, Livello I Screening, per il progetto: Restauro e consolidamento delle Mura Elimo-Puniche di Erice Vetta, presentato dal comune di Erice (TP).

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (Portale valutazioni ambientali - Codice procedura n. 2355) e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente in ossequio all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

D'ordine del dirigente del servizio 1: Mazzola

(2023.24.1457)119

PSC Sicilia 2014-2020 - Sezione speciale 2 - Aggiornamento del cronoprogramma dell'operazione "Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio incendi boschivi" - comune di Priolo Gargallo.

Con decreto n. 763 del 22 giugno 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, è stato autorizzato l'aggiornamento del cronoprogramma, richiesto dal comune di Priolo Gargallo (SR), per l'operazione ID 45_37 "Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio incendi boschivi", codice Caronte SI_1_27254, rispetto al termine fissato nel cronoprogramma allegato alla convenzione, approvata con D.D.G. n. 1047 del 5 agosto 2021, che prevedeva la fine dei lavori in data 31 agosto 2022, a valere sul PSC Sicilia 2014-2020 - Sezione speciale 2.

Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfocilia.it e in quello istituzionale del Dipartimento dell'ambiente www.regione.sicilia.it.

Il dirigente del servizio 4: Maurici

(2023.25.1495)135

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Integrazione al Calendario delle Borse e delle Fiere nazionali ed internazionali - POA 2023.

Con decreto n. 1260 del 23 giugno 2023 dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è stata approvata l'integrazione al Calendario delle Borse e delle Fiere nazionali ed internazionali di cui all'allegato "A" del Piano Operativo Annuale 2023, approvato con il D.A. n. 3304 del 28 novembre 2022.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Il dirigente ad interim dell'area 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: Giaccone

(2023.26.1500)111

Approvazione dell'Avviso denominato "Interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini geologici della Regione siciliana".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1307/S11 del 27 giugno 2023, è stato approvato - in accordo a quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid 19" convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive integrazioni e dell'art. 8 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 - l'Avviso denominato "Interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini geologici della Regione siciliana".

Il testo integrale del decreto, completo dell'allegato Avviso e delle richieste istanza, dichiarazione e asseverazione tecnica, è disponibile nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: www.regione.sicilia.turismo.it/turismo, sezione "Info e documenti", "Decreti", "Servizio 11 - Aiuti alle imprese turistiche" e nella sezione denominata "Informazioni in primo piano".

Il dirigente del servizio 11: Giaccone

(2023.26.1526)111

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2023

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario; per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione